

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

35.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PEGGIO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme per l'edilizia residenziale (Approvato dalla IX Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato) (1000-bis-B)	457
PRESIDENTE	457, 463, 465
ALBORGHETTI, <i>Relatore</i>	463, 465
ASCARI RACCAGNI	506
CASTIGLIONE	465, 506
GIGLIA	505
PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	465, 504, 505
ROCELLI, <i>Relatore</i>	458
TODROS	504, 505
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	508

Discussione del disegno di legge: Norme per l'edilizia residenziale (Approvato dalla IX Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato) (1000-bis-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'edilizia residenziale », già approvato dalla IX Commissione permanente della Camera nella seduta del 22 dicembre 1977 e modificato dal Senato nella seduta del 1° agosto 1978.

Devo preliminarmente comunicare che hanno espresso parere favorevole al disegno di legge le Commissioni V bilancio e VI finanze e tesoro, mentre le Commissioni II interni e XI agricoltura hanno comunicato il loro nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento di legge. Poiché anche la I Commissione affari costituzionali sta per concludere il proprio esame, possiamo iniziare la discussione del testo pervenutoci dal Senato, in attesa che pervenga anche il parere della Commissione affari costituzionali.

La seduta comincia alle 12.

CIUFFINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

L'onorevole Rocelli ha facoltà di svolgere la relazione sulle modifiche apportate dal Senato.

ROCELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi torna al nostro vaglio, dopo l'attento esame e le modifiche ad esso apportate dal Senato, vi è fin troppo noto perché io debba proporvene la sintesi o illustrarvene i principi ispiratori.

Ricordo solo che la nostra Commissione ne ha iniziato formalmente l'esame alla fine del marzo 1977 quando, insieme con il collega Alborghetti, ho svolto la prima relazione illustrativa. Ma già in precedenza la nostra Commissione si era impegnata in questi problemi con lo intenso e proficuo lavoro del comitato permanente per l'edilizia residenziale, che aveva individuato molti dei nodi da sciogliere ed indicato alcune proposte per il loro superamento, alcune delle quali, poi, abbiamo sviluppato ed inserito nel testo che il 22 dicembre scorso abbiamo approvato.

Si tratta, quindi, di un *iter* parlamentare protrattosi per ben oltre i dieci mesi della discussione da noi condotta del disegno di legge n. 1000-*bis* che, proprio per la necessaria meditazione che richiedeva, ha reso necessaria l'approvazione di uno « stralcio », anticipatore di alcune linee (la legge n. 513 dell'8 agosto 1977), che assolvesse la funzione di « ponte » tra le leggi di finanziamento del 1975 e gli stanziamenti che sarebbero stati disposti con il finanziamento dei primi piani attuativi del programma decennale.

Un *iter*, però, non inutilmente lungo, perché il provvedimento di legge che sta per sortirne è forse tra i più meditati che abbia finora varato il Parlamento in questa legislatura: provvedimento che va a completare quel « trittico » di misure per l'edilizia (legge sul regime d'uso dei suoli, equo canone e, appunto, piano decennale per l'edilizia residenziale) dai quali finalmente comincia ad intravedersi un disegno veramente globale di politica della casa, e dove l'elemento cosiddetto so-

ciale inizia a prefigurarsi come protagonista.

La discussione al Senato, anch'essa estremamente attenta ed approfondita sui vari aspetti del disegno di legge, ha subito, nonostante l'urgenza, rallentamenti a causa delle vicende politiche susseguitesi dall'inizio dell'anno (dalla crisi di Governo alla tragica vicenda dell'onorevole Moro, fino all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica), ma non certo prive di tensione o d'interesse. Questa fase è stata anzi caratterizzata dalla continua ricerca di soluzioni, dibattute anche con rappresentanti della nostra Commissione, onde garantire una conferma il più possibile celere degli emendamenti apportati a taluni punti, che il testo da noi varato il dicembre scorso aveva forse recepito con eccessivo slancio e, probabilmente, senza l'adeguato approfondimento. Mi riferisco principalmente al titolo quarto, sul quale tornerò in seguito, per ricordarvi come, pur concordando noi tutti sulla necessità di misure per il recupero del patrimonio esistente, avevamo poi sostanzialmente convenuto di rimandare ad altro provvedimento di legge la regolamentazione della materia. Invece, nelle ultime battute della discussione che hanno preceduto l'approvazione del piano decennale da parte nostra, utilizzammo per la stesura di tale titolo un testo elaborato da una commissione del Ministero dei lavori pubblici, ma con molte modifiche e tagli, apportati, ripeto, con slancio, ma forse senza un completo approfondimento.

Il testo trasmessoci oggi dal Senato reca sostanziali mutamenti a quello da noi già approvato, particolarmente con riguardo ai titoli quarto e sesto del disegno di legge.

Le funzioni di coordinamento e programmazione a livello nazionale sono sempre mantenute al CIPE, anche se può sembrare, nel nuovo testo, che il ruolo del CIPE sia più giustamente concepito in forma indicativa, più che dirigitica, ai fini della programmazione generale. Al titolo primo è da considerare soprattutto la modifica apportata con l'introduzione dell'articolo 6, concernente la creazio-

ne di un comitato esecutivo del CER. Infatti proprio l'ampliata rappresentatività del Comitato per l'edilizia residenziale (la cui stessa composizione numerica rischia di farlo diventare un organo di non spedito funzionamento), ha indotto il Senato a prevedere che a questo più snello comitato, costituito nel suo ambito, siano attribuite le competenze più marcatamente operative del CER stesso.

Salvo questa modifica, il titolo primo del disegno di legge ha subito emendamenti prevalentemente tecnici, che non intaccano, comunque, il ruolo e le competenze delle regioni, specialmente in riferimento a quanto è stato loro trasferito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, in applicazione della legge n. 382 del 1975.

Il titolo secondo è rimasto sostanzialmente identico: risulta pertanto pienamente confermata la configurazione da noi impressa alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per la gestione finanziaria del piano. Sono state solo apportate delle modifiche tecniche, derivanti da esigenze di aggiornamento, a seguito del lungo periodo di tempo intercorso fra l'approvazione del testo da parte nostra e quella compiuta dal Senato.

Per quanto si riferisce al titolo terzo, credo sia giusto rilevare come sia stato opportunamente previsto (articolo 15) che alla raccolta finanziaria occorrente per la concessione di mutui indicizzati si faccia fronte con l'emissione di obbligazioni parimenti indicizzate. È inoltre stato previsto che le ipoteche, iscritte a garanzia dei mutui, si adeguino automaticamente all'importo effettivamente dovuto ed eventualmente mutato per effetto delle clausole di rivalutazione. È stata, infine, prevista una specifica ed univoca disciplina per la restituzione anticipata dei mutui, condizionandola alle giuste esigenze di tutela dei risparmiatori che hanno acquistato le corrispondenti obbligazioni indicizzate. Da ultimo, nel titolo sesto — ne accenno qui per connessione di materia — per agevolare il collocamento delle obbligazioni indicizzate, si è stabilito che, per tre anni dall'entrata in vigore della

legge, non costituisce reddito imponibile il maggior valore derivante dalle variazioni dipendenti da clausole di indicizzazione.

Altra modifica del titolo terzo, resasi necessaria per i lunghi tempi parlamentari del provvedimento di legge, è quella dell'elevazione del *plafond* della somma mutuabile (articolo 16) da 22 a 24 milioni di lire, e tanto vale anche per il secondo comma dell'articolo 26, in merito all'edilizia rurale e al fine di migliorare le condizioni di vita nella campagna.

Per quanto riguarda il titolo quarto del disegno di legge, vorrei innanzitutto sottolineare che la logica delle modifiche apportate si ispira alla necessità di rendere effettivamente e concretamente operanti i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, superando, ancor più efficacemente di quanto noi avessimo fatto, la dimensione settoriale e sperimentale degli interventi. Tale logica rappresenta un puntuale adempimento di quanto previsto dal patto fra i partiti della maggioranza. Si pongono, insomma, le premesse per l'avvio operativo dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, con potenzialità di estensione che non mancheranno di far sentire la loro incidenza sulla programmazione nazionale, regionale e locale nel settore.

Il risultato pratico delle modifiche apportate è, perciò, di grande rilevanza, perché, se da un lato conferma gli ampi margini di discrezionalità operativa già riconosciuta ai comuni, ai quali, in tal modo, rimane in ultima istanza demandata l'effettiva funzionalità del piano, dall'altro determina una più efficace azione di stimolo sui privati, per assicurare, con le dovute garanzie di controllo pubblico, la massima estensione degli interventi stessi. Si è, infatti, potuto sperimentare che l'utilizzazione delle, per altro modeste, percentuali degli stanziamenti dell'edilizia sovvenzionata da parte dei comuni, non riusciva a far assumere agli interventi stessi connotati diversi dall'episodicità; mancava quindi ad essi, oltre che la possibilità stessa della programmabilità, un'effettiva incidenza nel risanamento urbano.

Oggi questi risultati appaiono meglio garantiti dalle seguenti previsioni: migliore definizione impressa ai piani di recupero (articolo 28); individuazione delle zone da risanare nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti (primo e secondo comma dell'articolo 27); possibilità di intervenire anche in assenza di tali strumenti di individuazione, purché, però, in ossequio alle previsioni degli strumenti urbanistici generali e con l'obbligo del mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali (quarto comma del citato articolo 27); formazione dei piani di recupero anche ad iniziativa dei privati, purché rappresentino almeno i tre quarti del valore imponibile degli immobili interessati al piano (articolo 30); definizione concreta e puntuale dei soggetti attuatori degli interventi pianificati — proprietari, singoli o consorziati, e comuni, che possono anche avvalersi degli IACP — e facoltà di esproprio a favore del comune nei confronti dei proprietari inerti (sesto, settimo ed ottavo comma dell'articolo 28); più articolata definizione degli interventi, in modo da meglio calibrarli ed adeguarli alle possibili diverse situazioni locali (articolo 31); inclusione degli interventi, compresi nei piani di recupero, nei piani poliennali di attuazione della legge n. 10 del 1977, e loro rilevanza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni (primo e secondo comma dell'articolo 32); possibilità di subordinare la concessione ad edificare con interventi non convenzionati — nei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti — all'impegno a dare in locazione, a canoni concordati, una quota delle abitazioni recuperate a soggetti indicati dal comune (terzo comma dello stesso articolo); infine, concessione, accanto alle agevolazioni creditizie di cui all'articolo 33, delle indispensabili agevolazioni fiscali (articolo 59).

Vorrei infine sottolineare l'importanza dell'articolo 34.

Tale articolo, nella sua prima parte, conferma la assoluta legittimità della applicazione dei piani particolareggiati e dei piani di zona al patrimonio edilizio esi-

stente con l'obiettivo del risanamento edilizio ed urbanistico.

Restano così chiarite le perplessità che da alcune parti sono state sollevate relativamente a questo problema.

Inoltre l'articolo 34 intende consentire la immediata realizzazione di interventi di recupero del patrimonio esistente attraverso l'assimilazione ai piani previsti dall'articolo 28, dei piani particolareggiati e dei piani di zona approvati alla data di entrata in vigore della legge, che fossero per altro finalizzati a tale recupero disciplinando l'uso o il riuso di aree già edificate.

In ogni caso è evidente come l'articolo 34 conferma la disponibilità per i comuni, del doppio strumento del « piano di zona » e del « piano di recupero », il primo riservato esclusivamente all'intervento diretto del comune, il secondo riservato invece ad interventi misti: l'intervento diretto del comune, l'intervento privato convenzionato e l'intervento privato libero.

Nonostante le modifiche apportate, e il chiaro segno politico che esse sostengono, il titolo IV, visto criticamente, rappresenta pur sempre un primo approccio alla vasta problematica del recupero del patrimonio edilizio esistente, sul quale occorrerà ulteriormente ritornare, affinché i limiti del compromesso raggiunto possano essere positivamente superati. Ad ogni modo, le modifiche apportate sono certamente capaci di imprimere agli interventi sul patrimonio esistente l'opportuna spinta a farli diventare un canale concreto della nuova politica edilizia che viene delineandosi, tutta tesa ad evitare assurdi sprechi di ricchezza, dal punto di vista sia economico, sia territoriale.

Rimane tuttavia il dubbio che le legislazioni speciali vengano a pesare nel sistema, di fatto, come un elemento punitivo rispetto alla soluzione dei problemi per i quali esse erano state prodotte, potendosi prefigurare riserve sulla possibilità dell'utilizzazione dei benefici della presente legge in questi casi.

Concordo, pertanto, con l'ordine del giorno proposto al Senato dall'apprezza-

to collega ed amico, senatore Gusso, ed accolto dal Governo, tendente ad assicurare un coordinamento, ad opera del Ministero dei lavori pubblici, tra la legislazione speciale ed il titolo quarto del disegno di legge, con la raccomandazione che tale coordinamento sia attuato nel giro di tre-quattro mesi. I colleghi perdoneranno se, a questo proposito, ricorderò che tali vicende sono in me presenti con la preoccupazione che può avere un uomo che vive ed opera a Venezia, città per cui la drammaticità di tale problema è fin troppo conosciuta.

Il titolo quinto del provvedimento di legge non ha subito incisive modifiche. Sono stati in esso giustamente trasferiti (articolo 37) gli stanziamenti che erano originariamente collocati nell'articolo 24, concernente l'edilizia rurale. Con le modifiche di cui all'articolo 38 (completamento dei programmi di edilizia convenzionata-agevolata per l'anno finanziario 1977), si è teso a garantire sostanzialmente il pluralismo degli interventi e una più immediata utilizzazione dei fondi, tenuto anche conto che l'edilizia privata rappresenta e rappresenterà pur sempre — anche nella logica di questo piano, e pur se indicativamente programmata — la stragrande maggioranza del volume delle risorse da impiegare.

Il titolo sesto del disegno di legge, oltre alle modifiche alla legge n. 513 del 1977, di cui dirò successivamente, è stato emendato principalmente in taluni punti.

Con riferimento alla prima formulazione del piano e del programma di edilizia residenziale, è stato giustamente ritenuto che il semplice richiamo delle procedure e dei tempi di cui alla legge n. 166 del 1975 avrebbe provocato non pochi dubbi interpretativi, data l'eccellenza delle procedure di tale legge. Il nuovo testo dell'articolo 41 distingue opportunamente le due tradizionali forme d'intervento: edilizia sovvenzionata e edilizia convenzionata ed agevolata. Per la prima è sostanzialmente confermato il sistema della citata legge n. 166 e successive modificazioni, fino alla legge n. 513

del 1977. Questo sistema — è bene ricordarlo — è risultato estremamente operativo, come conferma l'esperienza compiuta in attuazione della predetta legge-stralcio del provvedimento ora al nostro esame. Infatti, in soli dieci anni, grazie all'impegno dello Stato, delle regioni, dei comuni e degli IACP, sono stati appaltati lavori per nuove costruzioni e per il risanamento del patrimonio abitativo per circa 910 miliardi, cioè il 97 per cento degli interventi previsti, escluse le province autonome di Trento e Bolzano, i cui programmi sono disciplinati da leggi provinciali e che ammontano complessivamente a più di 37 miliardi.

In termini fisici ciò significa la costruzione di 28 mila nuovi alloggi e interventi di manutenzione straordinaria o di risanamento in circa 37 mila alloggi.

Non è stato quindi questo solo un intervento volto a riempire un vuoto produttivo, ma anche una prova generale dell'efficienza che, se vogliamo, possiamo sviluppare.

Per l'edilizia agevolata e convenzionata si rimette sostanzialmente alle regioni la fissazione di termini e modalità di assegnazione dei contributi (ferme restando le percentuali spettanti alle categorie di operatori). Viene inoltre fissato il termine di dieci mesi, decorrenti dalla comunicazione regionale di localizzazione dei fondi o di scelta dei soggetti, scaduti i quali, senza che si siano iniziati i lavori o stipulati i contratti condizionati di mutuo, i fondi stessi sono revocati e le disponibilità conseguenti vengono utilizzate in sede di ripartizione dei fondi relativi al successivo biennio.

L'articolo 46, riguardante la cessione di aree nei piani di zona è stato opportunamente integrato con la previsione della cedibilità, da parte delle imprese di costruzione, degli alloggi realizzati su aree cedute in proprietà, con trasferimento all'avente causa degli obblighi del quindicesimo comma dell'articolo 35 della legge n. 865 del 1971.

L'articolo 47 prevede che la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione sia opportunamente estesa anche a quelli di

urbanizzazione primaria, mentre, con l'articolo 48 è stata istituita l'autorizzazione alla concessione per gli interventi di manutenzione straordinaria e la procedura del « silenzio-assenso » per gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportino il rilascio dell'immobile da parte del conduttore. Naturalmente, anche in questo caso, è bene chiarirlo, varrà il principio generale per cui i lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla formazione del « silenzio-assenso ».

Molto opportunamente, infine, l'articolo 51 prevede la proroga di un triennio dell'efficacia dei piani di zona.

Per stimolare l'installazione di sistemi di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali, si è prevista, con l'articolo 56, un'elevazione del limite massimo dei costi ammissibili e si è attribuita preferenza agli interventi che ne prevedano l'impiego ai fini della concessione di contributi pubblici.

Sono state infine accordate importanti agevolazioni fiscali, oltre quelle di cui agli articoli 56 e 59, cui ho già accennato in precedenza, avendo l'articolo 58 elevato da 25 a 35 milioni il limite massimo del valore delle assegnazioni (a soci di cooperative) entro il quale è applicabile il regime fiscale agevolato.

È stato inoltre aggiunto un comma, dopo il nono, all'articolo 65 del testo unico sull'edilizia economica e popolare, in base al quale alla riscossione delle quote dovute dai soci di cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, si provvede con ritenute mensili sugli stipendi (o pensioni) ovvero con versamenti da effettuarsi secondo modalità da determinarsi da parte del Ministero del tesoro.

Per quanto riguarda le modifiche alla legge n. 513, esse sono ispirate agli accordi programmatici dell'attuale fase governativa di emergenza tendenti a portare mutazioni tecniche e non sostanziali alle normative introdotte dalla legge suddetta, giusto un anno fa, in materia di riscatti e di assegnazioni.

Si precisa che, come già del resto chiarito dalla circolare interpretativa del Ministero dei lavori pubblici, si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita, qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione.

Si riaprono i termini fino al 31 ottobre per la presentazione delle domande di conferma di acquisto, relativamente, naturalmente, solo alle domande ammissibili all'epoca della presentazione.

Si determinano condizioni più favorevoli agli assegnatari in relazione all'acquisto immediato o rateizzato dell'alloggio e condizioni di valutazione dell'alloggio stesso tenendo conto della anzianità di permanenza dell'assegnatario nell'abitazione.

Si eleva, infine, la percentuale di cui all'articolo 29 della legge n. 513 dal 5 al 15 per cento; percentuale, a mio parere, riferita al patrimonio gestito dagli istituti alla data di entrata in vigore della legge n. 513, esclusi gli alloggi da cedere ai sensi dell'articolo 27 della stessa legge.

Credo che questo rappresenti il massimo sforzo legislativo possibile per garantire gli effettivi diritti acquisiti da parte degli assegnatari di alloggi di ERP in locazione.

Su questo argomento conviene anche fare una riflessione in merito alla destinazione del patrimonio edilizio pubblico.

Nel momento in cui stiamo varando un programma così impegnativo ed oneroso di edilizia sovvenzionata come quello del piano decennale, che determinerà di fatto un demanio destinato a coloro i quali non sono nella possibilità di acquistare un alloggio né di accedere al mercato delle locazioni neanche in regime di equo canone, si cede in proprietà un patrimonio, grosso modo, superiore ai 200 mila alloggi.

Ogni commento al riguardo mi sembra superfluo. Sulle polemiche che sono sorte, poi, in relazione ad una pretesa incostituzionalità della legge n. 513, essendo stata la stessa impugnata davanti alla Corte costituzionale, si pronuncerà la Corte stessa.

Per quanto riguarda la validità della interpretazione adottata da alcuni istituti relativamente all'avvenuta abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 2 e delle altre norme di analogo contenuto da parte della legge n. 865 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035, recenti decisioni della magistratura ed i pareri espressi da eminenti ed autorevoli giuristi quali Vassalli, Benvenuti e Sorace confermano, se non altro, come questa interpretazione potesse trovare argomentazioni molto convincenti a suo sostegno, tenuto anche conto che si trattava di evitare il protrarsi di cessioni a condizioni economiche assolutamente incompatibili con la situazione del settore e del paese.

Onorevoli colleghi, più che una relazione ho svolto una illustrazione delle principali modifiche apportate dal Senato al disegno di legge n. 1000-bis da noi approvato nel dicembre scorso.

Il tempo di approvazione del piano decennale è divenuto forse troppo lungo. Questo può giustificare la presentazione di disegni di legge quali il n. 1790 (Costruzioni di alloggi per il personale militare e disciplina delle relative concessioni) e il n. 2238 (Costruzione di alloggi di servizio per il personale delle forze di polizia) che, oltre all'intento di provvedere alle legittime aspirazioni ed esigenze di particolari e benemerite categorie di cittadini, può anche avere il fine di « dare ossigeno » all'industria delle costruzioni con stanziamenti non irrilevanti.

Non è però concepibile, a mio parere che, nell'imminenza della approvazione di un sistema di programmazione globale dell'edilizia, si approvino ulteriori misure che dalla pianificazione di settore sembrano svincolarsi. Mi permetta al riguardo, signor Presidente, di manifestare in questa occasione una quasi sostanziale adesione a quanto ella ha recentemente affermato, svolgendo una relazione in merito, alle Commissioni riunite interni e Lavori pubblici della Camera.

Occorre quindi completare al più presto il « trittico » delle misure per il ri-

lancio del settore edile con l'approvazione del piano decennale, anche se questo provvedimento non esaurisce le misure per il suo definitivo decollo.

Alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la pausa estiva, sarà infatti da affrontare il tema del risparmio casa, di recente tornato presente agli interessi, non solo verbali, degli operatori edili e dei cittadini che impazientemente attendono il rilancio del settore, grazie allo interessante proposta avanzata recentemente dal ministro Stammati.

Sarà, inoltre, opportuno verificare più a fondo l'attuazione della legge n. 10, eventualmente approfondendo l'indagine da noi avviata, per conoscere gli effettivi impatti della suddetta legge con il settore delle costruzioni.

Bisogna, in sostanza, vigilare con molta attenzione sullo stato di attuazione di tutti i provvedimenti per l'edilizia ed essere pronti ad intervenire per assicurare alla ripresa del settore, se vi sarà, un andamento « a regime » e non un carattere meramente congiunturale ed effimero.

Così, finalmente giunti, per quel che ci riguarda, a collocare in un positivo respiro di programmazione anche il campo edilizio, non più sottomessi per il futuro alle incertezze dell'episodicità, ma convinti della necessità di considerare il problema nel più vasto concerto della programmazione nazionale, anche in relazione al contributo responsabile che come Parlamento stiamo dando all'adozione di corrette misure per il superamento della attuale difficile fase economica, fase che richiede un rilancio della produzione e dell'occupazione, specie giovanile, e convinto come sono che questo nostro nuovo provvedimento legislativo concorrerà a dare una positiva risposta, anche se ancora inadeguata, alla imponente domanda sociale di abitazioni presente nel paese, raccomando agli onorevoli colleghi l'approvazione senza ulteriori modifiche di questo testo legislativo.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto, nel frattempo, il parere favorevole della I Commissione affari costituzionali.

Poiché sono in corso votazioni in Assemblea sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa alle 13.

PRESIDENTE. L'onorevole Alborghetti ha facoltà di svolgere la relazione sulle modifiche apportate dal Senato.

ALBORGHETTI, Relatore. Condivido in larga misura le osservazioni e le valutazioni espresse dal collega Rocelli. Ritengo tuttavia di dover sottolineare con forza il carattere profondamente innovativo del disegno di legge n. 1000-bis/B, meglio noto come « Piano decennale per la edilizia », del quale raccomando l'urgente approvazione.

Tale carattere innovativo può essere anzitutto individuato nella struttura del disegno di legge. Si tratta, per la prima volta, di una legge di programmazione e non di un semplice provvedimento finanziario: si chiude così, almeno io spero, l'epoca delle leggi episodiche e puramente anti-congiunturali e si fornisce a tutti gli operatori, pubblici e privati, un quadro di riferimento caratterizzato da certezza e continuità di finanziamenti e, quindi, di investimenti.

Il ruolo delle regioni e dei comuni risulta fondamentale per l'attuazione e la definizione della programmazione edilizia.

Lo stesso CER, per le sue funzioni e la sua struttura, rappresenta un concreto tentativo nella direzione di una corretta attuazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

L'aver inoltre previsto una procedura di programmazione scorrevole con modulo temporale quadriennale rappresenta una interessante novità che dovrà essere sperimentata con attenzione; il successo di tale procedura ci consentirebbe infatti di saldare intimamente tra loro i problemi del lungo termine, eliminando così incongruenze congiunturali o, per altro verso, illuministiche fughe in avanti per quanto riguarda le strategie economiche complessive.

In questo quadro vanno poi collocate tutte le altre norme del piano decennale.

In attesa di proposte concrete del Governo in materia di risparmio-casa, che ritengo di dover qui sollecitare soprattutto in rapporto all'edilizia convenzionata, è importante aver definito le modalità fiscali riguardanti le obbligazioni e i mutui indicizzati, unitamente alle agevolazioni creditizie e fiscali con particolare riguardo all'equiparazione delle aliquote IVA per il recupero e per nuova costruzione. Non vi è dubbio, tuttavia, che tutta tale materia richiederà in tempi brevi un sostanziale riordino, anche in rapporto alle vigenti direttive della CEE.

Tutti i colleghi conoscono i meccanismi di agevolazione previsti dalla legge, in quanto essi non hanno subito sostanziali modifiche rispetto al testo da noi approvato in prima lettura il 22 dicembre 1977; mi limiterò, a questo proposito, a sottolineare l'ulteriore vantaggio stabilito a favore delle cooperative a proprietà indivisa, consistente nella stabilità del tasso per i primi sei anni di restituzione del mutuo, anziché quattro come previsto per le altre forme di cooperazione.

Punto centrale del disegno di legge è il titolo IV riguardante norme per il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico degradato.

È la prima volta, come i colleghi sanno, che il « recupero » entra a pieno titolo in una legge dello Stato. Le norme contenute nel titolo IV, che dovranno necessariamente essere sperimentate con grande attenzione, consentono di avviare un processo di risanamento effettivo della edilizia degradata con la garanzia di un ampio controllo e direzione pubblici che si esprimeranno nell'intervento diretto, in quello privato convenzionato e, nei casi ammessi, in quello con concessione onerosa.

Si è in tal modo cercato di dare una risposta operativa a talune difficoltà incontrate nell'applicazione della legge n. 167 del 1962 all'edilizia esistente e, in particolare, ai centri storici e antichi delle città italiane. Soprattutto attraverso il convenzionamento sarà possibile tener

conto delle possibilità di molti piccoli proprietari di impiegare il proprio risparmio per opere di risanamento e ristrutturazione non speculative e, al tempo stesso, garantire (con la convenzione speciale) che il risanamento non si risolva in una ulteriore espulsione di ceti popolari dai centri storici delle nostre città.

L'articolo 27 prevede l'esenzione dal convenzionamento per quegli interventi che, non compresi nei « piani di recupero », si trovino però all'interno delle zone di recupero e di aree sottoposte allo strumento urbanistico generale e al piano particolareggiato obbligatorio, e che riguardino piccoli interventi di restauro o ristrutturazione.

Si deve intendere con ciò, come del resto si evince dal testo dell'articolo 27, che tali piccoli interventi debbono riguardare esclusivamente opere interne al singolo alloggio e che, in particolare, non comportino mutamenti della destinazione d'uso.

Le procedure di approvazione dei piani di recupero, per molti aspetti giuridicamente assimilati ai piani particolareggiati, sono rimaste sostanzialmente inalterate rispetto al testo inviato al Senato, con una esplicita precisazione sulla possibilità di esproprio in caso di inerzia dei proprietari che integra opportunamente disposizioni dell'articolo 13 della legge n. 10 del 1977. Vorrei, infine, richiamare l'attenzione della Commissione sull'articolo 34, che deve essere rettammente interpretato nei termini esposti dal collega Rocelli, onde chiarire la disponibilità per i Comuni, del doppio strumento del piano di zona e del piano di recupero.

Le integrazioni alle leggi n. 10 e n. 513 previste nel titolo VI, inoltre, sono certamente opportune e frutto dell'esperienza acquisita in questi anni: mi limito a segnalare l'introduzione della autorizzazione per la manutenzione straordinaria (con « silenzio-assenso » dopo novanta giorni in casi determinati), la rateizzazione, una più equa valutazione del problema dei riscatti e delle occupazioni « abusive » di alloggi pubblici. Le procedure previste per la manutenzione straordinaria riguai-

dano naturalmente tutti i casi nei quali non siano presenti elementi di natura architettonica storica e artistica, tali da richiedere una più attenta valutazione.

Signor Presidente, l'approvazione di questa legge, unitamente a quella per l'equo canone, alla legge n. 513 e alla legge n. 10, completa una prima importante serie di provvedimenti legislativi che dovranno contribuire alla attuazione di una nuova, più giusta politica della casa e del territorio. Vi sono certo ancora difetti e smagliature normative che dovranno essere più avanti valutati, ma non vi è alcun dubbio che la « filosofia » unitaria dei provvedimenti che abbiamo perseguito, pur nella complessità e vastità delle questioni affrontate, inizia a prendere forma e sostanza.

Il nostro compito, a questo riguardo, non si potrà limitare alla redazione e approvazione di queste leggi, ma dovrà comportare un impegno costante di verifica, controllo, indirizzo e coordinamento in armonia con i grandi principi di riforma dello Stato sanciti dalla legge n. 382 del 1975 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

PADULA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Mi richiamo alle considerazioni già svolte in questo ramo del Parlamento il 22 dicembre e, nella giornata di ieri al Senato dal ministro Stamatì, per sottolineare l'importanza del provvedimento ed invitare la Commissione a ratificare le modifiche apportate dal Senato affinché esso possa entrare in vigore immediatamente.

ALBORGHETTI, Relatore. Vorrei fare una breve osservazione in merito al contenuto dell'articolo 55, concernente l'applicazione dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616. Voglio cioè rilevare che esiste senz'altro l'esigenza di un raccordo tra tale norma ed

i criteri che saranno emanati in futuro relativamente all'assegnazione ed alla fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica; però la dizione del secondo comma dell'articolo: « È fatta salva la facoltà delle regioni... di apportare perfezionamenti ed integrazioni alla disciplina del procedimento » mi sembra piuttosto generica, considerata la importanza e l'urgenza di tale operazione.

CASTIGLIONE. Bisognerebbe intendere tale disposizione nel senso di attribuire alle regioni la facoltà di emanare norme regolamentari che non modifichino la legislazione in vigore, bensì la integrino rendendola più esplicita.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

TITOLO I

PIANO DECENNALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - ORGANI E FUNZIONI

ART. 1.

(Contenuti del piano).

A partire dall'anno 1978 è attuato un piano decennale di edilizia residenziale riguardante:

a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio abitativo degli enti pubblici;

b) gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti residenziali.

Il piano indica e quantifica le risorse finanziarie e creditizie da destinare all'edilizia residenziale pubblica e determina i

criteri per la loro gestione coordinata, tenuto conto delle linee generali di intervento nel settore dell'edilizia residenziale indicate dal CIPE.

Il piano decennale definisce il programma operativo per il primo quadriennio ed è soggetto a revisione ogni quattro anni.

Sulla base del piano nazionale le regioni formulano propri programmi quadriennali e progetti biennali di intervento.

Alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione generale sulla situazione economica del Paese, è allegata una relazione sull'andamento del settore edilizio e sullo stato di realizzazione dei programmi di edilizia residenziale.

Il Senato lo ha così modificato:

TITOLO I

PIANO DECENNALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE ORGANI E FUNZIONI

ART. 1.

(Contenuti del piano).

A partire dall'anno 1978 è attuato un piano decennale di edilizia residenziale riguardante:

a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente;

b) gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti residenziali.

Il piano indica e quantifica le risorse finanziarie e creditizie da destinare all'edilizia residenziale pubblica e determina i criteri per la loro gestione coordinata, tenuto conto delle linee generali di intervento nel settore dell'edilizia residenziale indicate dal CIPE.

Il piano decennale definisce il programma operativo per il primo quadriennio ed è soggetto a revisione ogni quattro anni.

Sulla base del piano nazionale le regioni formulano propri programmi quadriennali e progetti biennali di intervento.

Alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione generale sulla situazione economica del Paese, è allegata una relazione sull'andamento del settore edilizio e sullo stato di realizzazione dei programmi di edilizia residenziale.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(Competenze del CIPE).

Il CIPE approva il piano nazionale decennale e i relativi programmi quadriennali e, previo parere della Commissione consultiva interregionale per la programmazione economica:

a) determina le linee d'intervento nel settore dell'edilizia residenziale, secondo gli obiettivi della programmazione economica nazionale, con particolare riguardo al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi prioritari, alla riduzione dei costi di costruzione e di gestione e all'esigenza d'industrializzazione del settore;

b) indica e quantifica le risorse finanziarie da destinare all'edilizia residenziale;

c) determina la quota minima degli incrementi delle riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione da destinare al finanziamento dell'edilizia convenzionata ed agevolata, anche attraverso la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonché da altri istituti autorizzati ad eserci-

tare il credito fondiario sul territorio della Repubblica;

d) determina i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori d'intervento;

e) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni e stabilisce la quota minima degli interventi da destinare ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che approva il testo unico delle norme sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

f) delibera, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, la misura dei tassi e gli aggiornamenti di cui alla lettera o) dell'articolo 3 della presente legge;

g) determina la quota, non superiore al tre per cento, dei finanziamenti complessivi, da destinare all'anagrafe degli assegnatari di abitazione di edilizia residenziale comunque fruente di contributo dello Stato e ad iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale;

h) determina, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, i criteri generali per le assegnazioni e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

Per il biennio 1978-79 si provvede alla formulazione ed attuazione del programma secondo quanto previsto dal successivo articolo 35.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(Competenze del CIPE)

Il CIPE, previo parere della Commissione consultiva interregionale per la programmazione economica, indica gli indirizzi programmatici per l'edilizia residenziale e in particolare:

a) determina le linee d'intervento nel settore dell'edilizia residenziale, secondo gli obiettivi della programmazione econo-

mica nazionale, con particolare riguardo al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi prioritari, alla riduzione dei costi di costruzione e di gestione e all'esigenza di industrializzazione del settore;

b) indica e quantifica le risorse finanziarie da destinare all'edilizia residenziale;

c) determina la quota minima degli incrementi delle riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione da destinare al finanziamento dell'edilizia convenzionata ed agevolata, anche attraverso la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonché da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica;

d) determina i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori d'intervento;

e) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni, ivi comprese quelle destinate all'edilizia rurale, e stabilisce la quota minima degli interventi che non può, comunque, essere inferiore al 40 per cento del complesso di essi da destinare ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che approva il testo unico delle norme sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

f) determina le quote, per un importo non superiore al 3 per cento, dei finanziamenti complessivi, da destinare alla anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruente di contributo dello Stato e ad iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale.

Il CIPE approva, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, il piano decennale, i programmi quadriennali e le loro revisioni biennali. Inoltre, previo parere della Commissione consultiva interregionale per la programmazione economica:

1) delibera, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, la misura dei tassi e gli aggiornamenti di cui alla lettera o) dell'articolo 3 della presente legge;

2) determina, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, i criteri generali per le assegnazioni e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

Per il biennio 1978-79 si provvede alla formulazione ed attuazione del programma secondo quanto previsto dal successivo articolo 41.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Competenze del Comitato per l'edilizia residenziale).

Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal CIPE:

a) predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le eventuali revisioni;

b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;

c) indica i criteri generali per la scelta da parte delle regioni delle categorie degli operatori, in modo da garantire programmi articolati in relazione alle varie forme di intervento;

d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari;

e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione consentiti;

f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi all'edilizia residenziale con particolare riguardo alle determinazioni del fabbisogno abitativo;

g) propone al CIPE i criteri per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni

delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica;

h) promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazione di edilizia residenziale comunque fruente del contributo dello Stato;

i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;

l) determina le modalità per il finanziamento, l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui al precedente articolo 2, lettera g);

m) determina le modalità per l'espletamento di concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, per l'abilitazione preventiva, sulla base dei requisiti di qualità e di costo predeterminati, di prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti che attuano i programmi;

n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;

o) propone al CIPE la revisione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 18, della misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'ISTAT, nonché la misura dell'aggiornamento previsto dal secondo comma dell'articolo 14;

p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di intervento;

q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità.

Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i criteri e le modalità di impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato dei finanziamenti previsti dalla lettera g) del precedente articolo 2 e di quelli destinati ad interventi straordinari di cui al punto q) del presente articolo.

Le deliberazioni del Comitato per la edilizia residenziale, ad eccezione di quelle relative all'esercizio di funzioni consultive, sono rese esecutive con provvedimento del suo presidente.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

(Competenze del Comitato per l'edilizia residenziale)

Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal CIPE:

a) predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le eventuali revisioni;

b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;

c) indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse categorie interessate e programmi articolati in relazione alle varie forme di intervento;

d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari;

e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione consentiti;

f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi all'edilizia residenziale con particolare riguardo alle determinazioni del fabbisogno abitativo;

g) propone al CIPE i criteri per la assegnazione e per la fissazione dei canoni

delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica;

h) promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruente del contributo dello Stato;

i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;

l) determina le modalità per il finanziamento, l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui al precedente articolo 2, lettera f);

m) determina le modalità per l'espletamento di concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, per l'abilitazione preventiva, sulla base dei requisiti di qualità e di costo predeterminati, di prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti che attuano i programmi;

n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;

o) propone al CIPE la revisione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 19 e del secondo comma dell'articolo 20, della misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'ISTAT, nonché la misura dell'aggiornamento previsto dal secondo comma dell'articolo 16;

p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di intervento;

q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità.

Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i criteri e le modalità di impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato, dei finanziamenti previsti dalla lettera f) del precedente articolo 2 e di quelli destinati ad interventi straordinari di cui al punto q) del presente articolo.

Le deliberazioni del Comitato per la edilizia residenziale, ad eccezione di quelle relative all'esercizio di funzioni consultive, sono rese esecutive con provvedimento del suo presidente.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

(Attribuzioni delle regioni).

Le regioni, per le finalità di cui all'articolo 1, provvedono in particolare a:

a) individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale, distinguendo quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni; nonché il fabbisogno per gli insediamenti rurali nell'ambito dei piani di sviluppo agricolo;

b) formare programmi quadriennali e progetti biennali di intervento per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, includendovi anche eventuali stanziamenti integrativi disposti da loro stesse;

c) ripartire gli interventi per ambiti territoriali, di norma sovracomunali, assicurando il coordinamento con l'acquisizione e urbanizzazione delle aree occorrenti all'attuazione dei programmi, e determinare la quota dei fondi da assegnare ai comuni per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in relazione ai

fabbisogni di cui alla precedente lettera a) e in misura comunque non inferiore al quindici per cento delle riserve disponibili;

d) individuare i soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi secondo i criteri di scelta indicati nel successivo articolo 23;

e) esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie, comunque fruente di contributi pubblici, ed accertare il possesso dei requisiti nei beneficiari dei contributi dello Stato;

f) formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruente di contributo statale, sulla base dei criteri generali definiti dal Comitato per l'edilizia residenziale;

g) definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti di cui alla lettera n) del precedente articolo 3, dandone contestuale comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale;

h) comunicare ogni tre mesi al Comitato per l'edilizia residenziale ed alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 9 la situazione di cassa riguardante la gestione del trimestre precedente ed il presumibile fabbisogno dei pagamenti da effettuare nel trimestre successivo sulla base dello stato di avanzamento dei lavori;

i) redigere annualmente, nel termine e con le modalità stabilite dal Comitato per l'edilizia residenziale, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi nonché sulla attività svolta ai sensi della precedente lettera e) e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Le regioni possono provvedere alla eventuale integrazione dei programmi edilizi utilizzando finanziamenti stanziati con apposite leggi regionali, dandone contestuale comunicazione al Comitato per la edilizia residenziale.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

(Attribuzioni delle regioni)

Le regioni per le finalità di cui all'articolo 1, provvedono in particolare a:

a) individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale, distinguendo quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni; nonché il fabbisogno per gli insediamenti rurali nell'ambito dei piani di sviluppo agricolo;

b) formare programmi quadriennali e progetti biennali di intervento per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, includendovi anche eventuali stanziamenti integrativi disposti da loro stesse;

c) ripartire gli interventi per ambiti territoriali, di norma sovracomunali, assicurando il coordinamento con l'acquisizione e urbanizzazione delle aree occorrenti all'attuazione dei programmi, e determinare la quota dei fondi da ripartire per ambiti territoriali di norma comunali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in relazione ai fabbisogni di cui alla precedente lettera a) e in misura comunque non inferiore al 15 per cento delle risorse disponibili;

d) individuare i soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi secondo i criteri di scelta indicati nel successivo articolo 25;

e) esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie, comunque fruente di contributi pubblici;

f) formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruente di contributo statale, sulla base dei criteri generali definiti dal Comitato per l'edilizia residenziale;

g) definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti di cui alla let-

tera n) del precedente articolo 3, dandone contestuale comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale;

h) comunicare ogni tre mesi al Comitato per l'edilizia residenziale ed alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 10 la situazione di cassa riguardante la gestione del trimestre precedente ed il presumibile fabbisogno dei pagamenti da effettuare nel trimestre successivo sulla base dello stato di avanzamento dei lavori;

i) redigere annualmente, nel termine e con le modalità stabilite dal Comitato per l'edilizia residenziale, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi nonché sull'attività svolta ai sensi della precedente lettera e) e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

l) disporre la concessione dei contributi pubblici previsti dalla presente legge;

m) esercitare il controllo sul rispetto da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa fruente di contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi ed accertare il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dei contributi dello Stato.

Le regioni possono provvedere all'eventuale integrazione dei programmi edilizi utilizzando finanziamenti stanziati con apposite leggi regionali, dandone contestuale comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

(Composizione del Comitato per l'edilizia residenziale).

Il Comitato per l'edilizia residenziale, istituito dall'articolo 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è presieduto dal Mini-

stro dei lavori pubblici, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed è composto da:

1) quattro rappresentanti del Ministro dei lavori pubblici;

2) due rappresentanti del Ministro del tesoro;

3) un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

4) un rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

5) un rappresentante del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica;

6) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

7) un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

8) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

9) un rappresentante del Ministro dell'interno;

10) un rappresentante del Ministro della difesa;

11) un rappresentante del Ministro dei trasporti;

12) un rappresentante del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

13) un rappresentante per ciascuna regione e per ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica quattro anni. Qualora nel termine previsto dal successivo articolo 8, n. 1, non siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato per l'edilizia residenziale è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati.

Nell'ambito del Comitato è costituito un Comitato esecutivo, presieduto dallo stesso Ministro dei lavori pubblici, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, e composto da quattro membri scelti tra i rappresentanti dei Ministri e quattro tra i rappresentanti delle regioni.

Il Comitato per l'edilizia residenziale disciplina con apposito regolamento la propria attività, le funzioni attribuite al Comitato esecutivo, nonché le modalità di consultazione di enti e organismi interessati all'attuazione del piano decennale.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata la misura dei compensi spettanti ai componenti il Comitato per l'edilizia residenziale.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

(Composizione del Comitato per l'edilizia residenziale).

Il Comitato per l'edilizia residenziale, istituito dall'articolo 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed è composto da:

- 1) quattro rappresentanti del Ministro dei lavori pubblici;
- 2) due rappresentanti del Ministro del tesoro;
- 3) un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica;
- 4) un rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- 5) un rappresentante del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica;
- 6) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- 7) un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
- 8) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
- 9) un rappresentante del Ministro dell'interno;
- 10) un rappresentante del Ministro della difesa;
- 11) un rappresentante del Ministro dei trasporti;

12) un rappresentante del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

13) un rappresentante del Ministro dei beni culturali e ambientali;

14) un rappresentante per ciascuna regione e per ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica quattro anni. Qualora nel termine previsto dal successivo articolo 9, n. 1, non siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato per l'edilizia residenziale è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati.

Il Comitato per l'edilizia residenziale disciplina con apposito regolamento la propria attività, le funzioni attribuite al Comitato esecutivo di cui al successivo articolo 6, nonché le modalità di consultazione di enti e organismi interessati all'attuazione del piano decennale.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata la misura dei compensi spettanti ai componenti il Comitato per l'edilizia residenziale.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto il seguente articolo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

(Istituzione del Comitato esecutivo).

Nell'ambito del Comitato per l'edilizia residenziale è costituito un Comitato esecutivo, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato e composto da otto membri dei quali quattro rappresentanti dei Ministri, e quattro rappresentanti delle regioni. Dei quattro rappresentanti ministeriali, designati dal Ministro dei lavori pub-

blici, non più di due sono scelti fra i rappresentanti dello stesso Ministro nel Comitato per l'edilizia residenziale. I quattro rappresentanti delle regioni sono eletti dai rappresentanti regionali nel Comitato per l'edilizia residenziale.

Il Comitato esecutivo delibera sulle materie di cui alla lettere *d*), *e*), *f*), *l*), *q*), del precedente articolo 3, mentre per le restanti materie di cui allo stesso articolo 3, formula le proposte per il Comitato per l'edilizia residenziale e può adottare, in caso di urgenza, le relative deliberazioni che dovranno essere sottoposte alla successiva ratifica del Comitato per l'edilizia residenziale.

(È approvato).

La nostra commissione aveva approvato l'articolo 7 (già 6) nel seguente testo:

ART. 6.

(Segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale).

Il Comitato per l'edilizia residenziale, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvale di un Segretariato generale costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, cui è preposto, in qualità di segretario generale, un dirigente generale dei ruoli dello stesso Ministero.

Il segretario generale partecipa, a titolo consultivo, alle sedute del Comitato e sovrintende all'attività dei servizi del Segretariato generale.

L'organico del Segretariato generale è determinato dalla tabella allegata alla presente legge.

Alla copertura dei posti dell'organico di cui alla tabella allegata si provvede con utilizzazione del personale già in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici o di personale collocato nel ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 e, ove necessario, a mezzo di pubblico concorso, rendendo disponibili per le corrispondenti unità i posti previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 26 giugno 1974 in attuazione della legge 29 maggio 1974, n. 218.

La tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è variata in aumento per le unità previste nell'organico del Segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale.

Il segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale è membro di diritto del Consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

(Segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale).

Il Comitato per l'edilizia residenziale, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvale di un Segretariato generale costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, cui è preposto, in qualità di segretario generale, un dirigente generale dei ruoli dello stesso Ministero.

Il segretario generale partecipa, a titolo consultivo, alle sedute del Comitato per l'edilizia residenziale ed a quelle del Comitato esecutivo e sovrintende alla attività dei servizi del Segretariato generale.

L'organico del Segretariato generale è determinato dalla tabella allegata alla presente legge. La tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è variata in aumento per le unità previste nell'organico predetto.

In sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali di cui alla tabella allegata, si provvede mediante concorsi per titoli ai quali sono ammessi i funzionari del Ministero dei lavori pubblici con dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso a primo dirigente, e con quindici anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso a dirigente superiore. Alla copertura degli altri posti si provvede con utilizzazione di personale già in servizio presso tale Ministero o di personale collocato nel ruolo unico di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, e, qualora non sia possibile in tal modo provvedervi entro il 31 dicembre 1978, rendendo disponibili per le corrispondenti unità i posti previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 1974, in attuazione della legge 29 maggio 1974, n. 218.

Il segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale è membro di diritto del Consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 (già 7) nel seguente testo:

ART. 7.

(Esperti e personale comandato presso il Segretariato generale - Centro di documentazione).

L'aliquota massima annuale di esperti di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, è determinata in venti unità da scegliersi tra gli iscritti all'albo previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507. A tal fine è istituita nell'ambito del predetto albo, una sezione per gli esperti in materia di edilizia residenziale.

Il Contingente di personale dipendente da enti pubblici da comandare a prestare servizio presso il Segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale, a norma dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, non può superare le trenta unità annue.

Le spese per il funzionamento del Segretariato generale, per le retribuzioni e per le indennità accessorie del personale di cui ai commi precedenti fanno carico al capitolo istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Fanno carico, altresì, allo stesso capitolo, le spese inerenti al funzionamento di un Centro permanente di documentazione per l'edilizia residenziale, istituito presso il Comitato per l'edilizia residenziale, al quale viene trasferito tutto il materiale bibliografico e la relativa dotazione tecnica degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

(Esperti e personale comandato presso il Segretariato generale - Centro di documentazione).

L'aliquota massima annuale di esperti di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, è determinata in venti unità da scegliersi, su proposta del Comitato esecutivo, tra gli iscritti all'albo previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507. A tal fine è istituita, nell'ambito del predetto albo, una sezione per gli esperti in materia residenziale.

Il contingente di personale dipendente da enti pubblici da comandare a prestare servizio presso il Segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale, a norma dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, non può superare le trenta unità annue. Il provvedimento di comando ha efficacia per un anno e può essere rinnovato.

Le spese per il funzionamento del Segretariato generale, per le retribuzioni e per le indennità accessorie del personale di cui ai commi precedenti fanno carico al capitolo istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Fanno carico, altresì, allo stesso capitolo, le spese inerenti al funzionamento di un Centro permanente di documentazione per l'edilizia residenziale, istituito presso il

Comitato per l'edilizia residenziale, al quale viene trasferito tutto il materiale bibliografico nonché la dotazione tecnica degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 (già 8) nel seguente testo:

ART. 8.

(Termini per la formazione e l'attuazione del piano decennale).

Le procedure di formazione ed attuazione del piano si svolgono secondo i seguenti tempi:

1) il Comitato previsto dal precedente articolo 5 è costituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

2) le direttive di cui al precedente articolo 2 sono approvate dal CIPE, in sede di prima applicazione della presente legge, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore e entro il mese di febbraio del primo anno dei successivi bienni, e sono immediatamente comunicate al Comitato per l'edilizia residenziale;

3) i provvedimenti di competenza del Comitato per l'edilizia residenziale sono adottati entro 60 giorni dalla comunicazione delle direttive di cui al precedente n. 2 e sono immediatamente comunicate al CIPE;

4) il piano decennale e le relative articolazioni sono approvate dal CIPE entro un mese dalla proposta formulata dal Comitato per l'edilizia residenziale ai sensi del precedente articolo 3, e immediatamente comunicate al Comitato per l'edilizia residenziale e alle regioni;

5) i programmi regionali e le relative localizzazioni devono essere predisposte

dalle regioni entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al precedente n. 4 e sono comunicati immediatamente ai soggetti destinatari dei finanziamenti ed ai comuni interessati;

6) l'individuazione e l'assegnazione delle aree da mettere a disposizione dei soggetti destinatari dei finanziamenti devono essere effettuate a cura del comune, a pena di decadenza dal finanziamento stesso, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al precedente n. 5.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

(Termini per la formazione e l'attuazione del piano decennale).

Le procedure di formazione ed attuazione del piano si svolgono secondo i seguenti tempi:

1) il Comitato per l'edilizia residenziale è costituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

2) le direttive di cui al precedente articolo 2 sono approvate dal CIPE, in sede di prima applicazione della presente legge, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore e entro il mese di febbraio del primo anno dei successivi bienni, e sono immediatamente comunicate al Comitato per l'edilizia residenziale;

3) i provvedimenti di competenza del Comitato per l'edilizia residenziale sono adottati entro 60 giorni dalla comunicazione delle direttive di cui al precedente n. 2 e sono immediatamente comunicate al CIPE;

4) il piano decennale e le relative articolazioni sono approvate dal CIPE entro un mese dalla proposta formulata dal Comitato per l'edilizia residenziale ai sensi del precedente articolo 3, e immediatamente comunicate al Comitato per l'edilizia residenziale e alle regioni;

5) i programmi regionali e le relative localizzazioni devono essere predisposte

dalle regioni entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al precedente n. 4 e sono comunicati immediatamente ai soggetti destinatari dei finanziamenti ed ai comuni interessati;

6) l'individuazione e l'assegnazione delle aree da mettere a disposizione dei soggetti destinatari dei finanziamenti devono essere effettuate a cura del comune, a pena di decadenza dal finanziamento stesso, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al precedente n. 5.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 (già rispettivamente, 9, 10, 11 e 12) non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 14 (già 13) nel seguente testo:

TITOLO III

NORME PER IL CREDITO FONDIARIO

ART. 13.

(Mutui edilizi).

Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, sulla base di apposite direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sono tenuti ad offrire mutui edilizi, di durata massima venticinquennale, con rate d'ammortamento a carico dei mutuari comprensive di capitale ed interessi, sia costanti sia variabili nel tempo.

I mutui per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale con intervento pubblico sono concessi, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, entro tre

mesi dalla entrata in vigore della presente legge, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Ogni tre mesi gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio sono tenuti a comunicare al Comitato per l'edilizia residenziale l'entità dei mutui deliberati e di quelli per i quali sia pervenuta loro domanda ed in corso di istruttoria, distinte nelle due categorie dei mutui agevolati e dei mutui ordinari.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, lo schema-tipo della documentazione che gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio devono utilizzare per l'istruttoria delle richieste e per la concessione dei mutui agevolati e per tutte le procedure di finanziamento di iniziative edilizie assistite dal contributo pubblico.

Il Senato lo ha così modificato:

TITOLO III

NORME PER IL CREDITO FONDIARIO

ART. 14.

(Mutui edilizi).

Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, sulla base di apposite direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono tenuti ad offrire mutui edilizi, di durata massima venticinquennale, con rate d'ammortamento a carico dei mutuatari comprensive di capitale ed interessi, sia costanti sia variabili nel tempo.

I mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale sono concessi, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti e dalle

sezioni di credito fondiario ed edilizio con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Ogni tre mesi gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio sono tenuti a comunicare al Comitato per l'edilizia residenziale l'entità dei mutui deliberati e di quelli per i quali sia pervenuto loro domanda ed in corso di istruttoria, distinte nelle due categorie dei mutui agevolati e dei mutui ordinari.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, lo schema-tipo della documentazione che gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio devono utilizzare per l'istruttoria delle richieste e per la concessione dei mutui agevolati e per tutte le procedure di finanziamento di iniziative edilizie assistite dal contributo pubblico.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto il seguente articolo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

(Mutui indicizzati).

Per effettuare la provvista dei mezzi occorrenti all'erogazione di mutui indicizzati, gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio emetteranno obbligazioni parimenti indicizzate, con l'osservanza delle norme di cui al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

Anche in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, nel caso di mutui il cui capitale da rimborsare sia soggetto a rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione, il credito dell'istituto mutuante è garantito dall'ipoteca iscritta, fino a concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto per capitale, anche se rivalutato, interessi, spese ed accessori.

Per ottenere l'automaticità dell'adeguamento dell'ipoteca prevista dal precedente comma, la nota di iscrizione di detta ipoteca dovrà contenere, anche senza altre successive formalità, l'indicazione che l'ammontare della somma iscritta si intende aumentato di pieno diritto dell'importo occorrente per la copertura di quanto previsto allo stesso precedente comma.

Ferme restando tutte le norme sul credito fondiario ed edilizio, le disposizioni di cui al presente articolo sono sempre applicabili, oltre che in caso di fallimento, anche in caso di procedure esecutive regolate da leggi speciali.

Il capitale residuo dei mutui di cui al primo comma del presente articolo può essere anticipatamente restituito, in tutto o in parte, mediante consegna all'istituto mutuante di corrispondente importo di obbligazioni a capitale rivalutabile, la cui serie deve essere fatta risultare ai sensi del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ovvero può essere restituito con modalità diverse qualora espressamente previste nel contratto di mutuo.

Ai fini della restituzione anticipata, il capitale residuo del mutuo che si intende restituire ed il valore nominale delle obbligazioni utilizzate per la restituzione sono quelli risultanti dal calcolo di rivalutazione immediatamente precedente alla data della restituzione anticipata.

L'istituto mutuante provvederà alla variazione del piano di ammortamento della serie delle obbligazioni a norma del quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 16 (già 14) nel seguente testo:

ART. 14.

(*Mutui agevolati*).

Ai sensi del secondo comma del precedente articolo 13, sono concessi, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione di nuove abitazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, nella misura del cento per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione dell'area e per la costruzione con il limite massimo di lire 22 milioni per ogni abitazione.

L'ammontare massimo previsto dal comma precedente è soggetto ai sensi del precedente articolo 3, lettera o), a revisione biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La superficie massima delle nuove abitazioni di cui al presente articolo, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non può superare, pena la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, metri quadrati 95, oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o posto macchina.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 16.

(*Mutui agevolati*).

Ai sensi del secondo comma del precedente articolo 14, sono concessi, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione di nuove abitazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, nella misura del cento per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione dell'area e per la costruzione, con il limite massimo di lire 24 milioni per ogni abitazione.

L'ammontare massimo del mutuo previsto dal comma precedente è soggetto, ai sensi del precedente articolo 2, secondo

comma, n. 1, a revisione biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la determinazione del mutuo concedibile si fa riferimento al limite massimo vigente al momento della deliberazione del provvedimento regionale di concessione del contributo dello Stato.

La superficie massima delle nuove abitazioni di cui al presente articolo, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non può superare, pena la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, metri quadrati 95, oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o posto macchina.

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 17 (già 15) nel seguente testo:

ART. 15.

(*Garanzie*).

I mutui concessi ai sensi del secondo comma del precedente articolo 13 sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso anche integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.

Ai sensi delle vigenti norme, la garanzia dello Stato si intende prestata con la emissione del provvedimento di concessione del contributo e con la comunicazione del provvedimento stesso al Ministero del tesoro e al Comitato per l'edilizia residenziale.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 17.

(*Garanzie*).

I mutui concessi dagli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio ai sensi del secondo comma del precedente

articolo 14 sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.

La garanzia dello Stato si intende prestata con l'emissione del provvedimento regionale di concessione del contributo statale e resta valida finché sussista comunque un credito dell'istituto mutuante, sia in dipendenza di erogazioni in preammortamento, sia di erogazioni anche parziali in ammortamento ed anche nel caso di decadenza dal beneficio del contributo.

La suddetta garanzia diventa operante ai sensi delle vigenti leggi sull'edilizia agevolata, nei termini e con le modalità in esse previste, ed in particolare ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

L'istituto mutuante, per i mutui agevolati assistiti dal contributo dello Stato, potrà procedere all'esecuzione individuale immobiliare anche nel caso in cui il mutuatario sia stato assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Nel caso di alienazione con accollo del residuo mutuo, la garanzia dello Stato resta valida per il restante periodo di ammortamento.

I provvedimenti di concessione del contributo devono essere comunicati al Ministero del tesoro e al Comitato per l'edilizia residenziale.

Ai mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, fatto salvo il potere regionale di concessione dei contributi di cui alla lettera *l*) del precedente articolo 4.

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 18 (già 16) nel seguente testo:

ART. 16.

(Beneficiari dei mutui agevolati).

I mutui previsti dall'articolo 14, destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale, in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, concesse con diritto di superficie, sono concessi ad enti pubblici per la realizzazione delle abitazioni in locazione e a cooperative edilizie a proprietà indivisa, con onere iniziale del tre per cento, oltre il rimborso del capitale, a carico del mutuatario.

Qualora gli interventi di cui al comma precedente siano realizzati da enti pubblici, che intendano assegnare le abitazioni in proprietà, da cooperative edilizie a proprietà individuale, da imprese di costruzione o da privati, che intendano costruire la propria abitazione anche su aree cedute in proprietà, l'onere iniziale a carico del mutuatario è stabilito nella misura minima del 4,5 per cento, oltre il rimborso del capitale, da determinare, in sede di frazionamento del mutuo, in misura differenziata a seconda della fascia di reddito di appartenenza del mutuatario al momento dell'assegnazione o dell'acquisto dell'abitazione.

Il frazionamento del mutuo deve essere effettuato entro il triennio dalla data di inizio dei lavori, pena la decadenza dal beneficio dei contributi sugli interessi di preammortamento, previsto dal secondo comma dell'articolo 31.

Sino al 31 dicembre 1980 non meno del 75 per cento degli interventi assistiti dai contributi di cui al secondo comma del presente articolo è destinato dalle singole regioni per programmi da realizzarsi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma precedente devono, in ogni caso, essere realizzati in base a convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella quale, fermo restando il limite di lire 22 milioni previsto dal precedente articolo 14, primo comma, il costo dell'area non potrà essere computato in misura superiore a quello determinato dai parametri definiti dalla regione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo.

Dal 1° gennaio 1981 gli interventi di cui al presente articolo devono essere realizzati sulle aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, su quelle delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il Senato lo ha così modificato.

ART. 18.

(Beneficiari dei mutui agevolati).

I mutui previsti dall'articolo 16 sono destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni e sono concessi ad enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprietà, a cooperative edilizie a proprietà individuale, ad imprese di costruzione ed a privati che intendano costruire la propria abitazione, con onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5 per cento, oltre al rimborso del capitale. L'onere a carico del mutuatario è stabilito, ai sensi del successivo articolo 20, in misura differenziata, a seconda della fascia di reddito di appartenenza, al momento dell'assegnazione per gli alloggi realizzati da enti pubblici e cooperative edilizie a proprietà individuale, dell'acquisto per gli alloggi realizzati da imprese di costruzione, dell'atto di liquidazione finale del mutuo per quelli costruiti da privati.

L'assegnazione e l'acquisto di cui al comma precedente ed il relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione finale, nel caso di alloggi costruiti da privati, devono essere effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a pena di decadenza del beneficio dei contributi sugli interessi di preammortamento previsto al secondo comma del successivo articolo 36.

I mutui di cui al primo comma possono essere concessi altresì a comuni ed a Istituti autonomi per le case popolari, che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione nonché a cooperative edilizie a proprietà indivisa. In tali casi l'onere a carico dei mutuatari è del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale.

Sino al 31 dicembre 1980 non meno del 75 per cento degli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo è destinato dalle singole regioni per programmi da realizzarsi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma precedente devono, in ogni caso, essere realizzati in base a convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella quale, fermo restando il limite di lire 24 milioni previsto dal precedente articolo 16, primo comma, il costo dell'area non potrà essere computato in misura superiore a quello determinato dai parametri definiti dalla regione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 8 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Dal 1° gennaio 1981 gli interventi di cui al presente articolo devono essere realizzati sulle aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, su quelle delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 19 (già 17) nel seguente testo:

ART. 17.

(Contributo dello Stato).

Al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura indicata nel successivo articolo 18, è corrisposto agli istituti di credito mutuanti un contributo pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, così come convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, e l'onere a carico del mutuatario stesso.

Dopo i primi quattro anni dalla concessione dei benefici previsti dalla presente legge, i tassi stabiliti dal successivo articolo 18 sono aumentati o diminuiti all'inizio di ogni biennio, in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'ISTAT, verificatosi nel biennio precedente considerato nella misura massima del 75 per cento. Corrispondentemente, è variato il contributo a carico dello Stato che, in ogni caso, deve garantire la totale copertura della differenza tra l'ammontare della rata di ammortamento calcolata al costo del denaro, al quale l'operazione di mutuo è stata definita, e la quota a carico del mutuatario.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 19.

(Contributo dello Stato).

Al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura indicata nel successivo articolo 20, è corrisposto agli istituti di credito mutuanti un contributo pari alla differenza tra il costo del denaro,

determinato ai sensi del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, così come convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 e successive modificazioni e integrazioni, e l'onere a carico del mutuatario stesso.

Dopo i primi quattro anni, a decorrere dalla data del provvedimento regionale di concessione del contributo dello Stato, previsto dalla presente legge, i tassi stabiliti dal successivo articolo 20 sono aumentati o diminuiti all'inizio di ogni biennio, in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'ISTAT, verificatosi nel biennio precedente considerato nella misura massima del 75 per cento. I tassi sono applicati al capitale residuo calcolato all'inizio di ogni biennio. Corrispondentemente, è variato il contributo a carico dello Stato che, in ogni caso, deve garantire la totale copertura della differenza tra l'ammontare della rata di ammortamento calcolata al costo del denaro, al quale l'operazione di mutuo è stata definita, e la quota a carico del mutuatario.

Per le cooperative a proprietà indivisa la variazione dei tassi secondo le modalità di cui al comma precedente decorre dopo i primi sei anni.

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 20 (già 18) nel seguente testo:

ART. 18.

(Limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi).

I limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati, di cui alla presente legge, da destinare all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento o al riattamento di una abitazione e quelli per l'assegnazione di una abitazione fruente di mutuo agevolato, sono fissati:

a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti pubblici e destinate ad

essere cedute in proprietà; per i soci di cooperative edilizie a proprietà individuale o loro consorzi; per gli acquirenti di abitazioni realizzate da imprese di costruzione o loro consorzi e per i privati:

1) in lire 6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per cento;

2) in lire 8.000.000 con mutui al tasso del 6,50 per cento;

3) in lire 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per cento;

b) per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti pubblici e destinate ad essere date in locazione e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, che usufruiscono di mutui al tasso del tre per cento, in lire 6.000.000.

I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera o) dell'articolo 3.

Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario si tiene conto del reddito complessivo familiare conseguito nell'anno precedente all'assegnazione od all'acquisto, quale risulta dalle dichiarazioni dei redditi presentate da tutti i componenti della famiglia.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 20.

(Limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi).

I limiti massimi di reddito per l'accesso ai mutui agevolati, di cui alla presente legge, da destinare all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento o al riattamento di una abitazione e quelli per l'assegnazione di una abitazione fruente di mutuo agevolato, sono fissati:

a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti pubblici e destinate ad essere cedute in proprietà; per i soci di cooperative edilizie a proprietà individuale o loro consorzi; per gli acquirenti di abitazioni realizzate da imprese di costruzione o loro consorzi e per i privati:

1) in lire 6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per cento;

2) in lire 8.000.000 con mutui al tasso del 6,50 per cento;

3) in lire 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per cento;

b) per gli assegnatari di abitazioni costruite da comuni o da Istituti autonomi per le case popolari, destinate ad essere date in locazione, e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, che usufruiscono di mutui al tasso del 3 per cento, in lire 6.000.000.

I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera o) dell'articolo 3.

Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell'assegnazione o dell'acquisto dell'alloggio ovvero, nel caso di alloggi costruiti da privati, prima dell'atto di liquidazione finale del mutuo.

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo del Senato.

(E approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 21 (già 19) nel seguente testo:

ART. 19.

(Modalità per la determinazione del reddito).

Ai fini dell'acquisto o dell'assegnazione di abitazioni realizzate con i benefici previsti dal presente titolo nonché ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie di aventi diritto all'assegnazione stessa, il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire 500.000 per ogni figlio fino ad un massimo di tre; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio, sono calcolati nella misura del 75 per cento.

Per il requisito della residenza si applica quanto disposto dall'articolo 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 21.

(Modalità per la determinazione del reddito).

Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente Titolo nonché ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie di aventi diritto all'assegnazione dell'alloggio il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire 500.000 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 75 per cento.

Per il requisito della residenza si applica quanto disposto dall'articolo 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 22 (già 20 nel seguente testo:

ART. 20.

(Limiti di reddito per l'assegnazione delle abitazioni degli IACP).

Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni realizzate dagli Istituti autonomi per le case popolari ai sensi del precedente articolo 1, lettera *a*), è fissato in lire 4.500.000.

Al limite di cui al comma precedente si applicano le disposizioni del primo comma del precedente articolo 19.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assegnazioni da effettuare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, relativamente alla graduatoria non ancora resa definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 22.

(Limiti di reddito per l'assegnazione delle abitazioni degli IACP).

Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni realizzate dagli Istituti autonomi per le case popolari ai sensi del precedente articolo 1, lettera *a*), nonché ai sensi dell'articolo 2, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in lire 4.500.000.

Al limite di cui al comma precedente si applicano le disposizioni del primo comma del precedente articolo 21.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assegnazioni da effettuare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, relativamente ai bandi di concorso pubblicati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 23 nel seguente testo.

ART. 21.

(Determinazione del tasso a carico del mutuatario).

Il tasso a carico degli assegnatari o degli acquirenti di abitazioni fruenti di mutui agevolati concessi ai sensi del presente titolo, è determinato con riferimento alla fascia di reddito in cui rientra l'assegnatario o acquirente stesso al

momento dell'assegnazione o dell'acquisto dell'abitazione.

Qualora, al momento dell'assegnazione, il socio prenotario di cooperativa edilizia risulti in possesso di un reddito superiore a quello stabilito dal precedente articolo 19, ha diritto a conservare l'assegnazione dell'abitazione. In tal caso il contributo dello Stato concesso sul programma costruttivo viene corrispondentemente ridotto ed il socio è tenuto a rimborsare allo Stato l'ammontare dei contributi già corrisposti agli istituti mutuanti anche sugli interessi di preammortamento.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 23.

(Decadenza del contributo dello Stato).

Qualora il socio di cooperativa edilizia o l'acquirente di impresa di costruzioni ovvero il privato risultino essere in possesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 20 ed alle condizioni previste dal precedente articolo 18, di un reddito superiore a quello determinato sulla base del precedente articolo 21, hanno diritto a conservare l'abitazione. In tal caso il contributo dello Stato concesso sul programma costruttivo ovvero sull'abitazione realizzata dal privato viene rispettivamente ridotto in misura corrispondente ovvero annullato e gli interessati sono tenuti a rimborsare allo Stato l'ammontare dei contributi già corrisposti agli istituti mutuanti anche sugli interessi di preammortamento.

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 24 (già 22) nel seguente testo:

ART. 22.

(Abitazioni realizzate con leggi anteriori).

Per l'acquisto o per l'assegnazione di abitazioni realizzate in base a programmi di edilizia agevolata e convenzionata fi-

nanziati con leggi anteriori alla presente, restano fermi i requisiti e le procedure in esse stabiliti.

Per gli acquirenti e per gli assegnatari che superano i limiti di reddito stabiliti da leggi precedenti, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 17, 18 e 19; in ogni caso il tasso iniziale a carico degli assegnatari non deve essere inferiore al 5,50 per cento.

Il diritto previsto dal precedente articolo 21 si estende con le modalità ivi previste, anche alle abitazioni fruenti di contributi stanziati da leggi precedenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato il frazionamento del mutuo.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 24.

(Abitazioni realizzate con leggi anteriori).

Per l'acquisto o per l'assegnazione di abitazioni comprese in programmi di edilizia agevolata o convenzionata ovvero realizzate da cooperative edilizie, fruenti di contributo comunque a carico dello Stato, finanziate con leggi anteriori alla presente, restano fermi i requisiti e le procedure in esse stabilite.

Per gli acquirenti e per gli assegnatari che superano i limiti di reddito stabiliti da leggi precedenti, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 19, 20 e 21; in tal caso il tasso iniziale a carico degli assegnatari non deve essere inferiore al 5,50 per cento.

Il diritto previsto dal precedente articolo 23 si estende, con le modalità ivi previste, anche alle abitazioni fruenti di contributi stanziati da leggi precedenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato il frazionamento del mutuo.

Per il requisito della residenza si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 21.

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 25 (già 23) del testo da noi approvato non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 26 (già 24) nel seguente testo:

ART. 24.

(Edilizia rurale).

Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, è concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e sugli interessi di preammortamento concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio o dagli istituti e dalle sezioni di credito agrario di miglioramento anche in deroga alle norme legislative e statutarie che ne regolano l'attività, per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali ad uso di abitazione di coltivatori diretti, proprietari o affittuari, mezzadri o coloni e di imprenditori a titolo principale, a condizione che gli stessi vi risiedano da almeno 10 anni, esercitando la attività agricola e a condizione che nessun membro convivente della famiglia abbia altra abitazione rurale in proprietà nel territorio comunale o nei comuni contermini e che il reddito complessivo della famiglia non sia superiore a lire 10 milioni. I benefici predetti sono attribuiti secondo le proprietà stabilite dalle leggi regionali.

Tali mutui, di durata massima quindicennale, oltre al periodo di preammortamento, sono concessi dagli istituti predetti per un importo massimo di lire 22 milioni.

Il concorso nel pagamento degli interessi previsto dal primo comma viene concesso agli istituti di credito per consentire loro di praticare, a favore dei mutuatari, sia nel periodo di preammortamento sia nel periodo di ammortamento, i tassi agevolati stabiliti nel successivo comma e viene determinato nella misura pari alla differenza tra le rate di preammortamento e ammortamento, calcolate al tasso di riferimento determinato con decreto del Mi-

nistro del tesoro, e le rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso agevolato.

I tassi agevolati sono stabiliti nella misura del 6 per cento per i coltivatori diretti e dell'8 per cento per gli imprenditori agricoli a titolo principale, ridotti rispettivamente al 4 e al 6 per cento per i territori di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Comitato per l'edilizia residenziale sulla base delle direttive emesse ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge provvede al riparto tra le regioni dei fondi destinati agli interventi previsti dal presente articolo nonché alla determinazione della quota da destinare all'ampliamento ed al riattamento delle abitazioni.

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi di cui al presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, un limite di impegno di lire 30 miliardi, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo all'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo agli anni dal 1979 al 1987 si provvede mediante corrispondenti riduzioni delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge relativa al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani. Le riduzioni stesse saranno stabilite dal CIPAA secondo la procedura prevista dal sesto comma dell'articolo 17 della predetta legge.

Per il quinquennio 1988-1992 al relativo onere sarà provveduto annualmente nell'ambito delle disponibilità del bilancio dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 26.

(*Edilizia rurale*).

Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, è concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e sugli interessi di preammortamento concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio o dagli istituti e dalle sezioni di credito agrario di miglioramento anche in deroga alle norme legislative e statutarie che ne regolano l'attività, per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali ad uso di abitazione di coltivatori diretti; proprietari o affittuari, mezzadri o coloni e di imprenditori a titolo principale, a condizione che gli stessi vi risiedano da almeno cinque anni, esercitando l'attività agricola e a condizione che nessun membro convivente del nucleo familiare abbia altra abitazione rurale in proprietà nel territorio comunale o nei comuni contermini e che il reddito complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi del precedente articolo 20, non sia superiore a lire 10 milioni. I benefici predetti sono attribuiti secondo le proprietà stabilite dalle leggi regionali.

Tali mutui, di durata massima quindicennale, oltre al periodo di preammortamento, sono concessi dagli istituti predetti per un importo massimo di lire 24 milioni.

Il concorso nel pagamento degli interessi previsto dal primo comma viene concesso agli istituti di credito per consentire loro di praticare, a favore dei mutuatari, sia nel periodo di preammortamento sia nel periodo di ammortamento, i tassi agevolati stabiliti nel successivo comma e viene determinato nella misura pari alla differenza tra le rate di preammortamento e ammortamento, calcolate al tasso di riferimento determinato con decreto del Mi-

nistro del tesoro, e le rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso agevolato.

I tassi agevolati sono stabiliti nella misura del 6 per cento per i coltivatori diretti e dell'8 per cento per gli imprenditori agricoli a titolo principale, ridotti rispettivamente al 4 e al 6 per cento per i territori di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Comitato per l'edilizia residenziale sulla base delle direttive emesse ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge provvede al riparto tra le regioni dei fondi destinati agli interventi previsti dal presente articolo nonché alla determinazione della quota da destinare all'ampliamento ed al riattamento delle abitazioni.

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 27 (già 25) nel seguente testo:

TITOLO IV

NORME GENERALI PER IL
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
ED URBANISTICO ESISTENTE

ART. 25.

(*Interventi sul
patrimonio edilizio esistente*).

I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, si renda opportuno il loro recupero mediante interventi rivolti alla migliore utilizzazione del patrimonio abitativo ed alla conservazione, al risanamento ed alla ricostituzione del patrimonio edilizio ed urbanistico compromesso. Dette zone possono comprendere anche singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.

Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale, ovvero, per gli strumenti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione consiliare sottoposta al controllo di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Nelle zone di cui al primo comma possono essere indicati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree ove lo intervento di recupero è subordinato alla formazione di un apposito piano particolareggiato da realizzarsi direttamente dal comune mediante l'utilizzazione dei fondi destinati dalla presente legge alle finalità di cui al precedente articolo 1, lettera a), ovvero mediante interventi di edilizia convenzionata, anche assistiti dal contributo dello Stato.

Detti piani particolareggiati di recupero, purché non comportino varianti alle previsioni dello strumento urbanistico generale, divengono efficaci dopo che la deliberazione del Consiglio comunale, con la quale vengono decise le opposizioni presentate dai privati, ha riportato il visto di legittimità ai sensi del richiamato articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Nell'ambito delle zone di cui al primo comma, qualora lo strumento urbanistico generale subordini il rilascio della concessione di edificare alla formazione del piano particolareggiato, sono consentiti, in assenza di detto piano, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro di lieve entità che non comportino, l'allontanamento definitivo degli abitanti, purché nei limiti dei volumi e delle superfici esistenti e con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali; sono, altresì, consentiti, nei limiti di cui al presente comma e con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, gli interventi di restauro e di ristrutturazione che siano disciplinati da convenzione ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Per gli interventi di rilevante entità, nei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, la concessione può essere subordinata alla stipula di una spe-

ciale convenzione, in cui i proprietari assumono, anche per i loro aventi causa, l'impegno di dare in locazione una quota delle abitazioni recuperate a soggetti appartenenti a categorie indicate dal comune, a prezzi prefissati, assicurando la priorità ai precedenti occupanti.

Il Senato lo ha così modificato:

TITOLO IV

NORME GENERALI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE.

ART. 27.

*(Individuazione delle zone di recupero
del patrimonio edilizio esistente).*

I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.

Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono dotati, con deliberazione del Consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo articolo 28.

Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo, si attuano gli

interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Qualora tali strumenti subordino il rilascio della concessione alla formazione del piano particolareggiato, sono consentiti, in assenza di questo, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di ristrutturazione edilizia che riguardino esclusivamente opere interne e singole unità immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali.

Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purché siano disciplinati da convenzione o da atto d'obbligo unilaterale, trascritto a cura del comune e a spese dell'interessato, mediante il quale il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto i seguenti nuovi articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 28.

(Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente).

I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al terzo comma del precedente articolo 27, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento.

I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del Consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano, ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il

visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Ove la deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma precedente non sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre anni dalla individuazione di cui al terzo comma del precedente articolo 27, ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, l'individuazione stessa decade ad ogni effetto. In tale caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti dal quarto e quinto comma del precedente articolo 27.

Per quanto non stabilito dal presente Titolo si applicano ai piani di recupero le disposizioni previste per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella statale.

I piani di recupero sono attuati:

dai proprietari singoli o riuniti in consorzio;

dai comuni, nei seguenti casi:

a) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al precedente articolo 1, lettera a), anche avvalendosi degli Istituti autonomi per le case popolari, nonché, limitatamente agli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico, con interventi diretti o mediante il convenzionamento con i privati;

b) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;

c) per gli interventi da attuare, mediante esproprio od occupazione temporanea, previa diffida, nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi.

L'esproprio può aver luogo dopo che il comune abbia diffidato i proprietari delle unità minime di intervento a dare corso alle opere previste dal piano di recupero, con inizio delle stesse in un termine non inferiore ad un anno.

Per i comuni che adottano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, i programmi pluriennali di attuazione, la diffida di cui al comma precedente può effettuarsi soltanto una volta decorso

il termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale ciascun piano di recupero approvato viene incluso.

I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere alla esecuzione delle opere previste dal piano di recupero, anche mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute.

I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero.

(E approvato).

ART. 29.

(Utilizzazione dei fondi da parte dei comuni).

Per l'attuazione dei piani di recupero da parte dei comuni, nei casi previsti dal quinto comma del precedente articolo 28, viene utilizzata la quota dei fondi destinata al recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi della lettera c) del precedente articolo 4, detratta la parte destinata alla concessione dei contributi dello Stato per i mutui agevolati.

La predetta quota è messa a disposizione dei comuni e può essere utilizzata, nei limiti che saranno determinati dalla regione, anche per il trasferimento e la sistemazione temporanea delle famiglie, con esclusione della costruzione di nuovi alloggi, per la prosecuzione delle attività economiche insediate negli immobili interessati dagli interventi, nonché per la redazione dei piani di recupero.

(E approvato).

ART. 30.

(Piani di recupero di iniziativa dei privati).

I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli im-

mobili interessati, possono presentare proposte di piani di recupero.

La proposta di piano è adottata con deliberazione del Consiglio comunale unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall'articolo 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura prevista per i piani particolareggiati.

I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo che la deliberazione del Consiglio comunale, con la quale vengono decise le opposizioni, ha riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

(E approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 31 (che, nel testo da noi approvato in prima lettura recava il numero 26), nel seguente testo:

ART. 26.

(Definizione degli interventi).

Ai fini della presente legge gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono così qualificati:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quando riguardano le piccole riparazioni dipendenti dal deterioramento prodotto dall'uso e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici;

b) interventi di manutenzione straordinaria, quando riguardano tutte le opere di rinnovamento o sostituzione anche di parti strutturali degli edifici, sempreché non alterino la consistenza fisica, la struttura tipologica e le destinazioni d'uso;

c) interventi di ristrutturazione edilizia, quando riguardano le modifiche tipologiche delle singole parti immobiliari, le opere di restauro di alcune parti di un edificio, la demolizione e la ricostruzione di alcune parti, per ottenere un complesso edilizio diverso da quello originario;

d) interventi di restauro, quando riguardano gli immobili di interesse storico-artistico e consistono in un insieme sistematico di opere tendenti a ripristinare e ad adeguare all'uso attuale degli immobili stessi, secondo le proprie possibilità di trasformazione. Essi comprendono essenzialmente:

la conservazione o la ricostituzione delle strutture originarie;

la eliminazione delle aggiunte di carattere superfetativo;

il completamento o l'introduzione di impianti e di locali igienici necessari all'uso attuale;

la modificazione degli elementi non strutturali variabili rispetto alla tipologia degli immobili.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 31.

(Definizione degli interventi).

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli

elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni e integrazioni.

Pongo in votazione l'articolo 31 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 32 (già 27) nel seguente testo:

ART. 27.

(Disposizioni particolari).

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fatta esclusione di quelli compresi nei piani particolareggiati di recupero di cui al terzo comma del precedente

articolo 25, possono non essere inclusi dai comuni nel programma pluriennale di attuazione previsto dall'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e sono soggetti a convenzione solo nei casi previsti nell'articolo 9, lettera *b*), della medesima legge, ovvero quando fruiscono delle agevolazioni creditizie di cui al successivo articolo 29.

Nel formulare i programmi di attuazione i comuni sono tenuti a stimare la quota presumibile di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ed a valutarne l'incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 32.

(Disposizioni particolari).

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi nei piani di recupero, approvati ai sensi del secondo comma del precedente articolo 28, sono inclusi nei programmi pluriennali di attuazione previsti dall'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. I comuni possono includere nei predetti programmi pluriennali anche gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non compresi nei piani di recupero.

Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i comuni sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e a valutarne la incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.

Nei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, per gli interventi di rilevante entità non convenzionati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o della presente legge. La concessione può essere subordinata alla stipula di una convenzione speciale mediante la quale i proprietari assumono, anche per i loro aventi causa, l'impegno di dare in locazione una quota delle abitazioni recuperate a soggetti appartenenti a categorie indicate dal

comune, concordando il canone con il comune medesimo ed assicurando la priorità ai precedenti occupanti.

Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 28 del testo approvato dalla nostra Commissione in prima lettura è stato soppresso dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 33 (già 29) nel seguente testo:

ART. 29.

(Agevolazioni creditizie per gli interventi di recupero).

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di ristrutturazione, che non comportino aumento dei volumi e delle superfici utili esistenti né modifichino le destinazioni d'uso residenziale, nonché quelli conformi al piano particolareggiato, ove esistente, da eseguirsi nell'ambito delle zone di recupero di cui al precedente articolo 25, purché convenzionati, possono fruire delle agevolazioni creditizie previste dal precedente articolo 14. Il limite massimo stabilito nel primo comma di detto articolo è fissato in lire quindici milioni e si applicano le norme degli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

Nel caso in cui gli interventi di cui al comma precedente siano effettuati da imprese o da cooperative, le abitazioni recuperate assistite da contributo dello Stato possono essere cedute o assegnate soltanto a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di abitazioni di edilizia economica e popolare. Nel caso in cui la cessione o la assegnazione sia disposta a favore dei precedenti occupanti, che non risultino in possesso degli anzidetti requisiti, gli stessi non possono fruire del contributo dello Stato.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 33.

*(Agevolazioni creditizie
per gli interventi di recupero).*

Gli interventi di cui al presente Titolo e quelli previsti dai piani particolareggiati ove esistenti, purché convenzionati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, fruiscono delle agevolazioni creditizie di cui al precedente articolo 16, per le quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e 21 della presente legge. Il limite massimo del mutuo agevolato concedibile, stabilito nel primo comma del precedente articolo 16, è fissato in lire 15 milioni ed è soggetto a revisione con le modalità previste dal secondo comma dello stesso articolo 16.

Nel caso in cui gli interventi che fruiscono delle agevolazioni creditizie previste dal precedente articolo 16 siano effettuati da imprese o da cooperative, le abitazioni recuperate possono essere cedute o assegnate esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di abitazioni di edilizia economica e popolare.

La cessione o l'assegnazione può essere disposta a favore dei precedenti occupanti anche se non sono in possesso dei predetti requisiti. In tal caso gli stessi non possono fruire del contributo pubblico.

Pongo in votazione l'articolo 33 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto il seguente articolo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 34.

(Piani esecutivi vigenti).

Ai piani particolareggiati e ai piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, già approvati alla data

di entrata in vigore della presente legge e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i comuni possono attribuire, con deliberazione del Consiglio comunale, il valore di piani di recupero ed applicare le disposizioni del presente Titolo.

(È approvato).

L'articolo 35 (già 30) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 36 (già 31) nel seguente testo:

ART. 31.

*(Finanziamento per l'edilizia
convenzionata-agevolata).*

Per la concessione di contributi agli interventi di edilizia residenziale fruente di mutuo agevolato previsto dal precedente articolo 14 è autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979, 1980 e 1981, il limite di impegno di lire 70 miliardi.

I contributi di cui al primo comma sono destinati, altresì, alla corresponsione agli istituti di credito mutuanti di contributi in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella dovuta ai sensi del precedente articolo 18.

I limiti di impegno autorizzati dal presente articolo sono iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e corrisposti annualmente alla Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera d) del precedente articolo 12.

All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 36.

(Finanziamento per l'edilizia convenzionata-agevolata).

Per la concessione di contributi agli interventi di edilizia residenziale fruente di mutuo agevolato previsto dal precedente articolo 16 è autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979, 1980 e 1981, il limite di impegno di lire 70 miliardi.

I contributi di cui al primo comma sono destinati, altresì, alla corresponsione agli istituti di credito mutuantici di contributi in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella dovuta ai sensi del precedente articolo 18.

I limiti di impegno autorizzati dal presente articolo sono iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e corrisposti annualmente alla Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera d) del precedente articolo 13.

All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 36 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto il seguente articolo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 37.

(Finanziamento per l'edilizia rurale).

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 26 è autorizzato, per l'anno fi-

nanziario 1978, un limite di impegno di lire 30 miliardi, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo all'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione di spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo agli anni dal 1979 al 1987 si provvede mediante corrispondenti riduzioni delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le riduzioni stesse saranno stabilite dal Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare secondo la procedura prevista dal sesto comma dell'articolo 17 della predetta legge.

Per il quinquennio 1988-1992 al relativo onere sarà provveduto annualmente nell'ambito delle disponibilità del bilancio dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 38 (già 32) nel seguente testo:

ART. 32.

(Completamento dei programmi di edilizia convenzionata-agevolata per l'anno finanziario 1977).

È autorizzato per l'anno finanziario 1977 il limite di impegno di lire 20 miliardi da destinare, a cura delle regioni, al completamento di iniziative in corso, ed eventualmente di nuove iniziative la cui domanda sia stata presentata entro i termini stabiliti dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, di ammontare unitario tale da consentire la realizzazione di programmi funzionali in relazione alle aree disponibili a cura dei soggetti già in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di aree e di progetti muniti di licenza o

di concessione edilizia nelle aree metropolitane in cui si rilevino più intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica.

I fondi non utilizzati ai sensi del comma precedente e non impegnati entro il 31 dicembre 1978 sono portati in aumento dei limiti di impegno autorizzati dallo articolo 31.

Per i programmi costruttivi fruanti dei contributi previsti dai commi precedenti si applicano le norme della presente legge per quanto riguarda l'assegnazione delle abitazioni e la determinazione dei contributi. Nel caso in cui si tratti di completamento di progetto o unità immobiliare, i cui lavori risultino iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le norme di cui all'articolo 37.

All'onere di 20 miliardi di lire derivante dall'applicazione del presente articolo per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 38.

(Completamento dei programmi di edilizia convenzionata-agevolata per l'anno finanziario 1977).

È autorizzato per l'anno finanziario 1977 il limite di impegno di lire 20 miliardi da destinare, a cura delle regioni, al completamento di iniziative in corso, di ammontare unitario tale da consentire la realizzazione di programmi funzionali.

I fondi non utilizzati ai sensi del comma precedente e non impegnati entro il 31 marzo 1979 sono portati in aumento dei limiti di impegno autorizzati dall'articolo 36.

Per i programmi costruttivi fruanti dei contributi previsti dai commi precedenti, si applicano le norme della presente legge per quanto riguarda l'assegnazione delle abitazioni e la determinazione dei contributi. Nel caso in cui si tratti di completamento di iniziative edilizie, i cui lavori siano iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 ed all'articolo 43.

All'onere di 20 miliardi di lire derivante dall'applicazione del presente articolo per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 38 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 39 (già 33) e 40 (già 34) non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 41 (già 35) nel seguente testo:

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 35.

(Prima formulazione del piano e del programma di edilizia residenziale).

In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque non oltre un anno dalla sua entrata in vigore, il piano ed il programma sono formulati ed attuati secondo i tempi e le procedure previsti dalla legge 27 maggio 1975, n. 166.

Il Senato lo ha così modificato:

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 41.

(Prima formulazione del piano e del programma di edilizia residenziale).

In sede di prima applicazione ed entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disponibilità finanziarie imputabili al biennio 1978-79 sono ripartite tra le regioni dal Comitato per l'edilizia residenziale secondo le proporzioni desumibili dalla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1977, n. 513, per quanto riguarda l'edilizia sovvenzionata nonché tra le regioni e tra le categorie di operatori secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per quanto riguarda i fondi per l'edilizia convenzionata e agevolata.

Nell'effettuare la ripartizione dei fondi il Comitato per l'edilizia residenziale accantonerà le riserve di cui alla lettera f) dell'articolo 2 ed alla lettera q) dell'articolo 3 della presente legge.

Le regioni, entro il limite di tempo fissato dal precedente articolo 9, n. 5), provvedono alla localizzazione dei fondi ad esse attribuiti, alla destinazione degli stessi per settore di intervento ed alla scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia convenzionata e agevolata, dandone immediata comunicazione ai comuni.

I programmi di edilizia sovvenzionata finanziati con le disponibilità di cui al precedente primo comma devono pervenire alla fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro dieci mesi dalla comunicazione regionale della relativa localizzazione.

I programmi di edilizia convenzionata e agevolata, finanziati con le disponibilità di cui al precedente primo comma, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori e alla stipula del contratto condizionato di mutuo o alla concessione del con-

tributo entro dieci mesi dalla comunicazione regionale di localizzazione e di scelta dei soggetti.

L'assegnazione dei fondi destinati ad interventi per i quali non siano rispettati i termini di cui ai precedenti quarto e quinto comma è revocata e le disponibilità conseguenti sono utilizzate in sede di ripartizione dei fondi relativi al biennio successivo.

Pongo in votazione l'articolo 41 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 42 (già 36) nel seguente testo:

ART. 36.

(Norme tecniche).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato per l'edilizia residenziale provvede alla formulazione delle norme tecniche nazionali, tra le quali devono essere compresi:

1) i criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;

2) il regolamento per la formazione, l'aggiornamento ed il coordinamento delle norme tecniche regionali.

Nel biennio successivo, le regioni dovranno provvedere all'emanazione delle norme tecniche regionali per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni, articolate nelle seguenti parti:

a) norme ambientali, che definiscono i requisiti dimensionali e tipologici delle abitazioni articolati per aree territoriali;

b) norme tecnologiche, che definiscono le caratteristiche tecnologiche minime delle parti costituenti le costruzioni.

Le norme previste dal presente articolo devono essere finalizzate alla riduzione dei costi di costruzione.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 42.

(Norme tecniche).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato per l'edilizia residenziale provvede alla formulazione delle norme tecniche nazionali; tra le quali devono essere compresi:

1) i criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;

2) il regolamento per la formazione, l'aggiornamento ed il coordinamento delle norme tecniche regionali.

Nel biennio successivo le regioni dovranno provvedere all'emanazione delle norme tecniche regionali per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni.

Le norme previste dal presente articolo devono essere finalizzate alla riduzione dei costi di costruzione.

Pongo in votazione l'articolo 42 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Commissione aveva approvato l'articolo 43 (già 37) nel seguente testo:

ART. 37.

(Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni).

In sede di prima applicazione e fino all'emanazione delle norme di cui al precedente articolo 36, gli edifici residenziali che comprendono abitazioni fruente di contributo dello Stato ai sensi della presente legge devono avere le seguenti caratteristiche:

a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50, calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edi-

ficio e la somma delle superfici utili abitabili delle abitazioni;

b) altezza netta degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni, misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non inferiore a metri 2,40.

Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi pubblici, sono consentite:

a) la installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la realizzazione nei fabbricati di scale, in ambienti non direttamente aerati, alle condizioni previste negli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166;

b) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non inferiori a metri 2,70 per gli ambienti abitativi, e metri 2,40 per i vani accessori.

Le norme previste dal presente articolo prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.

L'applicazione delle norme previste dal presente articolo non deve comportare aumenti nelle densità abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, né nelle superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree previste dagli stessi strumenti urbanistici.

L'osservanza delle norme previste dal precedente primo comma e dall'ultimo comma dell'articolo 14, deve risultare esplicitamente nel parere della Commissione comunale edilizia e deve essere richiamata nella concessione a costruire rilasciata dal comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quella contenuta nella lettera a) del secondo comma, non si applicano per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 43.

(Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni).

In sede di prima applicazione e fino all'emanazione delle norme di cui al precedente articolo 42, gli edifici residenziali che comprendono abitazioni fruente di contributo dello Stato ai sensi della presente legge devono avere le seguenti caratteristiche:

a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50, calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili delle abitazioni;

b) altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non inferiore a metri 2,40.

Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi pubblici, sono consentite:

a) la installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la realizzazione nei fabbricati di scale, in ambienti non direttamente aerati, alle condizioni previste negli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166;

b) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non inferiori a metri 2,70, per gli ambienti abitativi, e metri 2,40 per i vani accessori.

Le norme previste dal presente articolo prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.

L'applicazione delle norme previste dal presente articolo non deve comportare aumenti nelle densità abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, né nelle superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree previste dagli stessi strumenti urbanistici.

L'osservanza delle norme previste dal precedente primo comma e dall'ultimo comma dell'articolo 16, deve risultare esplicitamente nel parere della Commissione comunale edilizia e deve essere richiamata nella concessione a costruire rilasciata dal comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quella contenuta nella lettera a) del secondo comma, non si applicano per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Pongo in votazione l'articolo 43 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 44 (già 38) nel seguente testo:

ART. 38.

(Estensione della garanzia sussidiaria dello Stato).

I mutui concessi per la realizzazione dei programmi costruttivi localizzati su aree concesse in diritto di superficie comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero individuate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, usufruiscono della garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori alle condizioni e nei modi previsti per gli interventi fruente di contributo statale. La garanzia decorre dalla data di notifica al Ministero del tesoro, a cura dell'ente mutuante, del relativo contratto di mutuo.

È abrogato il primo comma dell'articolo 37 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 44.

(Estensione della garanzia sussidiaria dello Stato).

I mutui concessi per la realizzazione dei programmi costruttivi localizzati su

aree concesse in diritto di superficie comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero individuate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, usufruiscono della garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori alle condizioni e nei modi previsti per gli interventi fruenti di contributo statale. La garanzia decorre dalla data di notifica al Ministero del tesoro, a cura dell'ente mutuante, del relativo contratto di mutuo.

È abrogato il primo comma dell'articolo 37 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Pongo in votazione l'articolo 44 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 45 (già 39) nel seguente testo:

ART. 39.

(Trasferibilità e locazione di abitazioni realizzate nei piani di zona).

Gli immobili realizzati, senza il contributo dello Stato, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni possono essere ceduti ad enti pubblici e a società di assicurazione, trasferendosi all'acquirente tutti gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore ed il comune. In tal caso, è fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti prescritti dalla presente legge ed ai canoni previsti nelle convenzioni.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 45.

(Trasferibilità e locazione di abitazioni realizzate nei piani di zona).

Gli immobili realizzati, senza il contributo dello Stato, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962,

n. 167, e successive modificazioni e integrazioni possono essere ceduti ad enti pubblici e a società di assicurazione, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, trasferendosi all'acquirente tutti gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore ed il comune. In tal caso, è fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti prescritti dalla presente legge ed ai canoni previsti nelle convenzioni.

Le abitazioni realizzate da imprese di costruzione in base a programmi di edilizia convenzionata e agevolata finanziati prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere cedute a enti pubblici o cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che le abitazioni stesse siano assegnate in locazione semplice a soggetti aventi i requisiti previsti dalle rispettive leggi di finanziamento.

Pongo in votazione l'articolo 45 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 46 (già 40) nel seguente testo:

ART. 40.

(Cessione di aree dei piani di zona).

Le aree di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono essere, altresì, cedute ad imprese di costruzione e loro consorzi.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 46.

(Cessione di aree dei piani di zona).

Le aree di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono essere, altresì, cedute ad imprese di costruzione e loro consorzi.

Le imprese di costruzione e i loro consorzi possono effettuare l'alienazione degli alloggi costruiti sulle aree di cui al precedente comma o la costituzione su di

essi di diritti reali di godimento, anche in deroga al quindicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, trasferendosi all'avente causa dall'impresa di costruzione gli obblighi derivanti dall'applicazione del medesimo comma.

Salvo i casi previsti al primo comma del precedente articolo 45, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento di cui al comma precedente può avvenire esclusivamente a favore di soggetti che abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari.

Pongo in votazione l'articolo 46 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 47 (già 41) nel seguente testo:

ART. 41.

(Norma transitoria in materia di oneri di urbanizzazione secondaria).

Per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria stabilita ai sensi e con le modalità dell'articolo 5, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è rateizzata in non più di quattro rate semestrali.

I comuni stabiliscono le modalità per la prestazione delle opportune garanzie da parte dei concessionari.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 47.

(Norma transitoria in materia di oneri di urbanizzazione).

Per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, stabiliti ai sensi e con le modalità previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono rateizzati in non più di quattro rate semestrali.

I concessionari sono tenuti a prestare ai comuni opportune garanzie secondo le modalità previste dall'articolo 13 della legge 14 gennaio 1978, n. 1.

Pongo in votazione l'articolo 47 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto i seguenti articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 48.

(Disciplina degli interventi di manutenzione straordinaria).

Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza per l'autorizzazione di cui al comma precedente si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

Per le istanze presentate prima della entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre da tale data.

La disposizione di cui al precedente secondo comma non si applica per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.

(È approvato).

ART. 49.

(Modifica all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10).

Il quarto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

« In ordine alle istanze di cui al secondo comma, la concessione, con i bene-

fici ivi previsti, non può essere data dopo due anni dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal Comune ».

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 50 (già 42) nel seguente testo:

ART. 42.

(Disciplina dei programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977).

Per i programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977 con fondi stanziati da leggi precedenti alla presente legge si applicano le procedure e le modalità di attuazione stabilite nelle stesse leggi di finanziamento.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 50.

(Disciplina dei programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977).

Per i programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977 con fondi stanziati da leggi precedenti alla presente legge si applicano le procedure e le modalità di attuazione stabilite nelle stesse leggi di finanziamento.

Pongo in votazione l'articolo 50 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto i seguenti articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 51.

(Proroga dell'efficacia dei piani di zona).

Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, conver-

tito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, è prorogato di tre anni, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(È approvato).

ART. 52.

(Modifiche

della legge 8 agosto 1977, n. 513).

Al secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è aggiunto il seguente periodo:

« Si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non previsto per legge ».

Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, per la conferma delle domande di cessione in proprietà è prorogato al 31 ottobre 1978.

All'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è aggiunto il seguente comma:

« La cessione in proprietà degli alloggi realizzati in base alla legge 17 maggio 1952, n. 619, relativa al risanamento dei rioni dei "Sassi" nell'abitato del comune di Matera, continua ad essere regolata dalle norme in detta legge contenute, essendo la disciplina ivi prevista assimilabile alla locazione con patto di futura vendita ».

Il primo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è sostituito dai seguenti:

« Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente articolo 27 è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento della entrata in vigore della presente legge, determinato dall'Ufficio tecnico erariale, tenendo anche conto dello stato di conservazione dell'immobile e della sua ubicazione con la riduzione dell'1,5 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente dell'alloggio da cedere, fino ad un limite mas-

simo di venti anni e con l'ulteriore riduzione del 10 per cento da applicarsi nel caso in cui il richiedente fruisca di un reddito non superiore a quello determinato ai sensi del precedente articolo 22 con la maggiorazione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

In sede di stipula del contratto di cessione in proprietà, gli Istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall'assegnatario ».

Al secondo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, le parole: « del 25 per cento » sono sostituite con le altre: « del 15 per cento ».

Al terzo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, le parole: « al 40 per cento » sono sostituite dalle altre: « al 30 per cento ».

All'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è aggiunto, dopo il quarto comma, il seguente:

« In pendenza della valutazione definitiva dell'Ufficio tecnico erariale per i singoli alloggi, gli Istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a stipulare un contratto preliminare di vendita, sulla base di un prezzo provvisorio stabilito mediante valutazioni per campione ».

Al primo comma dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, le parole: « otto decimi » sono sostituite dalle altre: « sette decimi » e le parole « del 5 per cento » sono sostituite dalle altre: « del 15 per cento, al netto degli alloggi in corso di cessione in proprietà ».

(È approvato).

ART. 53.

(Limiti di applicazione dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513).

Per tutti gli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513, risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accer-

tamento, ad opera della Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall'articolo 2 di detto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni.

La regolarizzazione del rapporto locativo è subordinata:

a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare almeno da un anno prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513;

b) al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni arretrati;

c) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già individuato in graduatorie pubblicate a norma di legge.

Per tutte le ipotesi nelle quali il rapporto non sia regolarizzabile ai sensi di cui sopra e per le occupazioni verificatesi successivamente alla data di cui alla lettera *a*) continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

(È approvato).

ART. 54.

(Proroga dei termini)

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è prorogato al 31 ottobre 1978.

Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della medesima legge 8 agosto 1977, n. 513, prorogato dalla legge 27 febbraio 1978, n. 44, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978.

Il termine stabilito al secondo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1974, è prorogato al 31 dicembre 1978.

(È approvato).

ART. 55.

(Norme transitorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Fino all'emanazione dei criteri di cui al precedente articolo 3, lettera g), all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica provvede, sulla base della graduatoria formata dalla Commissione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, il comune nel cui territorio gli alloggi stessi sono stati realizzati.

È fatta tuttavia salva la facoltà delle regioni, in pendenza della predetta emanazione e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, di apportare perfezionamenti ed integrazioni alla disciplina del procedimento di assegnazione ivi stabilito.

(È approvato).

ART. 56.

(Fonti energetiche alternative)

Nella concessione di contributi pubblici per la costruzione di edifici residenziali sarà data la preferenza agli interventi che prevedono la installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali. Per i predetti interventi il Comitato per l'edilizia residenziale può stabilire una elevazione del limite massimo dei costi ammissibili di cui alla lettera n) del precedente articolo 3.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato per l'edilizia residenziale provvederà a formare un elenco, da aggiornare ogni biennio, delle fonti energetiche da considerarsi non tradizionali ai fini della applicazione del precedente comma, con l'osservanza delle norme contro l'inquinamento.

(È approvato).

ART. 57.

(Norme fiscali per le obbligazioni indicizzate).

Non costituisce reddito imponibile il maggior valore, derivante dalle variazioni dipendenti da clausole di indicizzazione, delle obbligazioni indicizzate emesse da istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio ai sensi del precedente articolo 15 entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 58.

(Norme fiscali per le assegnazioni a soci di cooperative)

Il limite massimo di lire 25.000.000, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, introdotto dall'articolo 1 della legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 376, previsto come valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio da parte di società cooperative edilizie e loro consorzi, in possesso dei requisiti prescritti, è elevato a lire 35.000.000.

Qualora il valore dell'alloggio assegnato superi il limite di cui al comma precedente sono dovute, per la parte eccedente, le normali imposte di registro e di trascrizione ipotecaria.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, ad eccezione di quelle del primo periodo del secondo comma.

Le disposizioni del secondo comma del presente articolo si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i limiti massimi di valore previsti dalle norme in vigore alla data di registrazione degli atti di assegnazione.

(È approvato).

ART. 59.

*(Norme fiscali
per gli interventi di recupero)*

Le prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi previsti dall'articolo 31 della presente legge, con esclusione di quelli di cui alla lettera a) dello stesso articolo, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del sei per cento, ridotta al tre per cento qualora gli interventi siano stati effettuati con il concorso o il contributo dello Stato o di altri enti pubblici autorizzati per legge.

Le stesse aliquote si applicano alle cessioni di fabbricati, o porzioni di essi, poste in essere dalle imprese che hanno effettuato gli interventi di cui al primo comma.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 60 (già 43) nel seguente testo:

ART. 43.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 60.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pongo in votazione l'articolo 60 nel testo del Senato.

(È approvato).

Infine, la tabella relativa all'organico del segretariato generale del comitato per l'edilizia residenziale non è stata modificata.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno:

Gli onorevoli Todros e Sbriziolo De Felice Eirene hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La IX Commissione lavori pubblici,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1000-bis/B;

considerato che in attesa di una normativa generale da stabilirsi da parte del CER per l'indicazione di nuovi criteri per tipologie relative all'edilizia abitativa con caratteristiche economico popolari, il disegno di legge n. 1000-bis/B introduce nuove norme tipologiche per il piano relativo al 1° biennio;

considerato che il decreto ministeriale 5 luglio 1975 (modificazioni alle istruzioni ministeriali del 20 giugno 1896, eccetera) può trovarsi in contrasto con le suddette norme,

invita il Governo,

ad apportare le opportune modifiche alle norme del citato decreto ministeriale del 1975, per renderle compatibili con quelle indicate dal presente disegno di legge.
0/1000-bis/B/1/9

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Debbo far notare ai colleghi che queste norme tecniche sono dichiarate prevalenti su qualsiasi disposizione di regolamento edilizio: quindi lo ordine del giorno rischia di mettere in dubbio quel carattere che abbiamo voluto espressamente inserire nel disegno di legge.

TODROS. Il problema è diverso. Il testo rappresenta un indirizzo per le modifiche ai regolamenti edilizi: molti comuni hanno già provveduto in tal senso. A questo punto, noi ci poniamo in contrasto con le tipologie edilizie stabilite dalle leg-

ge, in quanto sono previste dimensioni minime dei locali tutt'altro che coerenti con la riduzione che noi abbiamo apportato alla superficie utile comprensiva degli alloggi. È necessario quindi stabilire un raccordo tra le due normative.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi rendo conto del problema, però abbiamo stabilito delle norme tecniche che sono comunque prevalenti sui regolamenti edilizi. Ai fini dell'attuazione di questo provvedimento, non mi pare che la preoccupazione manifestata dal collega sussista: siccome gli ordini del giorno debbono essere connessi con l'oggetto del testo in esame, invito i proponenti a ritirarla. In questa sede, infatti, non possiamo esprimere un parere su un decreto emanato dal Ministro della sanità e che ha carattere generale. Comunque, posso accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

TODROS. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Todros, Pellicani, Sbriziolo De Felice Eirene, Marzano, Adamo, Rocelli, Matarrese, Achilli, Castiglione hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La IX Commissione lavori pubblici

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1000-bis-B,

impegna il Governo

a predisporre entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge norme di raccordo tra il titolo IV del disegno di legge citato e leggi speciali e leggi riguardanti provvedimenti calamitosi, emanate nel tempo dal Parlamento, nelle quali sono presenti provvidenze particolari per il recupero del patrimonio edilizio esistente — e per eventuali piani urbanistici di trasferimenti.

0/1000-bis-B/2/9

TODROS. Quest'ordine del giorno, che ha raccolto il consenso delle forze democratiche presenti in Commissione, intende impegnare il Governo ad operare il necessario raccordo tra le norme previste dal titolo quarto del disegno di legge che ci accingiamo ad approvare, e le leggi speciali e le leggi su provvedimenti per calamità naturali finora approvate, che contengano specifiche provvidenze per il recupero del patrimonio edilizio esistente, ed anche per eventuali piani urbanistici di trasferimento.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Posso accettare l'ordine del giorno come raccomandazione, nella sola parte che si riferisce alle leggi speciali, con esclusione, quindi, del rifeimento alle leggi per calamità naturali: mi corre infatti l'obbligo di sottolineare che queste ultime costituiscono un tema nuovo, che dovrà essere studiato in ambito diverso.

TODROS. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIGLIA. Desidero preannunciare il voto favorevole della democrazia cristiana sul disegno di legge al nostro esame. Esso, infatti, corona l'attività della nostra Commissione e viene incontro alle attese della comunità nazionale non solo dal punto di vista sociale, ma anche economico.

TODROS. Non intendo ripetere quanto già dichiarato alla fine della discussione di questo provvedimento in prima lettura nella nostra Commissione. In quell'occasione misi in rilievo l'importanza di questo piano che, insieme con le altre leggi che il Parlamento ha varato in materia di edilizia nel corso di questo biennio, costituisce un inizio di programmazione ed un tentativo di risolvere i vari problemi connessi a quello della casa.

Il gruppo comunista voterà pertanto a favore di questo disegno di legge.

CASTIGLIONE. Desidero dichiarare il voto favorevole del gruppo socialista al disegno di legge al nostro esame, ribadendo le ragioni che, in sede di discussione in prima lettura, hanno presieduto alla espressione del nostro assenso.

Questo provvedimento, infatti, costituisce uno dei primi strumenti di programmazione nel settore dell'edilizia abitativa. Molto pregevoli mi sembrano poi le modifiche apportate dal Senato che hanno ulteriormente precisato le intenzioni della legge.

ASCARI RACCAGNI. La nostra Commissione deve oggi dare l'approvazione definitiva al disegno di legge 1000-bis-B recante « Norme per l'edilizia residenziale », alla vigilia delle ferie estive, premuta dall'urgenza, così come il 22 dicembre 1977 — poco prima delle ferie di fine anno — essa approvò il testo che ora il Senato ci ha restituito modificato.

Credo che nessuno di noi si fosse allora illuso che la approvazione del provvedimento, avvenuta in modo affrettato, in piena atmosfera natalizia, cambiando fino all'ultimo — talvolta in maniera estemporanea — il contenuto degli articoli, potesse essere accettata *in toto* dall'altro ramo del Parlamento, tanto che alcuni di noi chiesero al presidente Peggio di rinviare la discussione e l'approvazione al periodo successivo alle feste, anche nella considerazione, da me stesso espressa, delle obiettive difficoltà dei membri di Commissione dei partiti minori impossibilitati ad esprimersi, senza la consultazione dei propri organi, su modifiche di notevole importanza e che mutavano continuamente la sostanza del provvedimento.

È ormai « acqua passata » e se io ne parlo è solo per sottolineare l'esigenza che provvedimenti di tanto peso, come quello che stiamo approvando, non possono essere trattati in Commissione, specialmente se in sede legislativa, senza la necessaria documentazione, con emendamenti non

scritti, con testi approssimativi ed in possesso solo di alcuni commissari, che rappresentano spesso solo i due maggiori partiti.

Ma veniamo al nostro provvedimento che giudichiamo senz'altro positivo e che ha aperto la speranza di tutti: cittadini, industrie, costruttori, enti pubblici e cooperative per un domani denso di realizzazioni, in cui il problema della casa possa essere affrontato in modo organico e risolutivo.

Certo la nuova legge dispone di un finanziamento solo quadriennale; certo la prospettiva degli 80 mila alloggi per anno verrà ridimensionata dal purtroppo progressivo deprezzamento monetario. Ma anche scontando questi fattori negativi, si tratta pur sempre di un provvedimento di ampio respiro che consentirà interventi di grande rilevanza.

Con il piano decennale si chiude il ciclo delle leggi fondamentali attinenti all'edilizia. La legge n. 10, quella sull'equo canone e questa hanno tra di loro connessioni strettissime e non v'è dubbio che dovrebbero rappresentare un *corpus* legislativo capace, se non di capovolgere, quanto meno di vivificare l'attività edilizia, contribuendo così alla soluzione dell'angoscioso problema della casa, e, nello stesso tempo, a creare quel « volano » capace di operare una sterzata dell'intero nostro sistema economico che ha indubbiamente bisogno di ossigeno per non peggiorare le sue condizioni.

Non intendo entrare nel dettaglio della legge e neppure delle modifiche introdotte dal Senato prima in Commissione e poi in Aula, ma ritengo che qualche osservazione generale debba comunque essere fatta.

Innanzitutto vorrei sottolineare la macchinosità delle procedure previste al titolo I e che potrebbero intralciare l'operatività della legge. Se non verrà posta la dovuta attenzione nell'avviare le nuove strutture, a partire da quel CER, potenziato e gonfiato di adempimenti esclusivi ed obbligatori, che potrebbe da solo determinare la riuscita o il fallimento di questa legge, si correranno seri rischi.

Si tratta di una struttura che l'onorevole ministro — non è certo necessario che io lo sottolinei — dovrà curare in modo particolare, in quanto essa dovrebbe avere una agibilità ed una funzionalità quasi manageriali, mentre dovrà utilizzare funzionari del Ministero in genere molto frustrati e disamorati, per un assurdo trattamento loro riservato dopo il passaggio di funzioni e di uomini alle regioni e per un incerto avvenire del Ministero stesso che dovrebbe invece trovare una migliore e più utile collocazione nel quadro dell'attività programmatrice nazionale e nello studio ed attuazione delle grandi opere di generale interesse.

Ecco allora che la stessa costituzione del nuovo CER dovrebbe essere inquadrata nell'organico disegno complessivo, mobilitando risorse di esperienza e di preparazione che anelano soltanto ad essere adeguatamente valorizzate.

Giudichiamo positivamente le nuove norme riguardanti le obbligazioni indicizzate (necessarie per provvedere all'erogazione di mutui parimenti indicizzati), nonché il nuovo sistema della garanzia su mutui concessi, secondo il nuovo testo dell'articolo 15.

Le norme riguardanti la creazione delle fasce di reddito e dei tassi differenziati, che già erano inserite nel provvedimento, accolgono un principio che vorremmo potesse essere ulteriormente esteso e valorizzato in considerazione della caratteristica dell'edilizia a carico dello Stato che tutti pagano e di cui pochi beneficiano.

Ci sembra anche che le innovazioni apportate dal Senato al testo della Camera per quanto concerne il recupero del patrimonio edilizio esistente (titolo IV), siano di eccezionale importanza e creino delle potenzialità di intervento che dovrebbero consentire una operatività reale e di notevole spessore, tanto più che sono integrate da norme fiscali incentivanti, al pari delle nuove costruzioni.

È certamente molto difficile fare delle previsioni: anche queste norme, essendo assoggettate a procedure non semplici, po-

trebbero rivelarsi deludenti qualora gli enti locali interessati non procedessero a quanto di loro competenza in termini brevi.

Altre aggiunte qualificanti operate dal Senato sono quelle riguardanti le modifiche alla legge n. 513 del 1977, specie per quanto riguarda i correttivi del valore venale dell'immobile da riscattare, le proroghe dei termini, la modifica alla legge n. 10 che dà una possibilità temporanea di rateizzazione degli oneri di urbanizzazione primari e secondari, come pure le norme per il finanziamento dell'edilizia rurale e particolari forme incentivanti nell'installazione di fonti energetiche alternative.

È questa indubbiamente una legge di mobilitazione che richiede, quindi, la mobilitazione di tutti, enti, privati, cooperative, operatori ed industriali.

Il testo su cui siamo chiamati ad esprimere migliora ed arricchisce notevolmente quello uscito dalle nostre mani a dicembre dello scorso anno.

Certo altre misure legislative dovranno essere prese — quale quella del risparmio casa — in modo da mobilitare ogni risorsa in questa direzione.

Si inizia così un periodo di attento controllo sul funzionamento delle nuove leggi, cosa che questa Commissione potrà fare ora più agevolmente, soprattutto perché, con l'approvazione dei provvedimenti edilizio-urbanistici, viene a togliersi una notevole « intasatura » nell'attività legislativa e di controllo che noi come parlamentari e la Commissione nella sua interezza siamo tenuti a svolgere.

Ci auguriamo anche che con questo provvedimento programmatore, che ci sembra notevolmente completo e ben strutturato anche concettualmente, si possa infine disporre di uno strumento operativo da usare in modo definitivo e continuativo, salvo, ben inteso, le integrazioni ed i miglioramenti che dovessero rendersi utili dopo un periodo di rodaggio.

In questo modo eviteremo il continuo cambiamento di leggi e di principi e di

indirizzi verificatosi da oltre trent'anni a questa parte, per cui la nostra legislazione in materia ha finito con l'essere farragginosa, complessa, incerta ed ingiusta, in contrasto con quanto avviene nei paesi più progrediti d'Europa, nei quali le norme sono chiare, semplici e poco numerose.

Con questo auspicio, esprimo il voto favorevole del gruppo repubblicano al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: Norme per l'edilizia residenziale *(Approvato dalla IX Commis-*

sione permanente della Camera e modificato dal Senato) (1000-bis-B).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Adamo, Alborghetti, Carelli, Carenini, Carrà, Castoldi, Castiglione, Ciuffini, Colurcio, Corradi Nadia, Danesi, De Cinque, Drago, Fusaro, Giglia, Licheri, Matta, Matarrese, Merolli, Peggio, Rocelli, Rossino, Russo Vincenzo, Sbriziolo De Felice Eirene, Sobrero, Toni, Todros, Tozzetti, Trezzini.

La seduta termina alle 13,45.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO